

<b>Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (<a href="#">Versione per stampa</a>)</b>	
<b>Autore:</b>	Servizio Bilancio dello Stato
<b>Altri Autori:</b>	Servizio Commissioni
<b>Titolo:</b>	(AC 1197) - DL 43/2013 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE (Approvato dal Senato - A.S. 576)
<b>Riferimenti:</b>	<a href="#">AC N. 1197/XVII</a>
<b>Serie:</b>	Note di verifica <b>Numero:</b> 15
<b>Data:</b>	18/06/2013



## Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

### Verifica delle quantificazioni

### A.C. 1197

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione

degli interventi per Expo 2015.  
Trasferimento di funzioni in materia di turismo e  
disposizioni sulla composizione del CIPE

*(Conversione del decreto-legge 43/2013 -  
approvato dal Senato - A.S. 576)*

N. 15 – 14 giugno 2013

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

**SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

(066760-2174 / 066760-9455 – \* [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it))

**SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

(066760-3545 / 066760-3685 – \* [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it))

## INDICE

### ARTICOLO 1

AREA INDUSTRIALE DI PIOMBINO

### ARTICOLO 2

SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO DI PALERMO

### ARTICOLO 3, COMMI DA 1 A 3-BIS

DISPOSIZIONI PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA AMBIENTALE NELLA REGIONE CAMPANIA

### ARTICOLO 3, COMMA 3-QUATER

GESTIONE RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA

### ARTICOLO 3-BIS

DISPOSIZIONI PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA AMBIENTALE NELLA REGIONE PUGLIA

### ARTICOLO 4

PROROGA DELLA GESTIONE COMMISSARIALE PER LA GALLERIA PAVONCELLI

### ARTICOLO 5, COMMA 1

DISPOSIZIONI VOLTE AD ACCELERARE LA REALIZZAZIONE DI EXPO 2015

### ARTICOLO 5, COMMI DA 1-BIS A 1-QUATER

NORME CONCERNENTI LA SOCIETÀ EXPO 2015 S.P.A.

### ARTICOLO 5-BIS

TRASPORTO MARITTIMO NELL'AREA DELLO STRETTO DI MESSINA

### ARTICOLO 5-TER

PROROGA DELLA GESTIONE ACCENTRATA DEGLI APPALTI NEI PICCOLI COMUNI

**ARTICOLO 5-QUATER**

RIPRISTINO DELL'OPERATIVITÀ NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEL PORTO DI GENOVA

**ARTICOLO 6**

PROROGA EMERGENZA SISMA MAGGIO 2012

**ARTICOLO 6-BIS**

DEROGA AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER IL SISMA IN MOLISE

**ARTICOLO 6-QUATER**

VERIFICA DI SICUREZZA SUGLI IMMOBILI COLPITI DAL SISMA DEL MAGGIO 2012

**ARTICOLO 6-QUINQUIES**

DEROGA AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER I COMUNI E LE PROVINCE COLPITI DAL SISMA

**ARTICOLO 6-SEXIES**

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL MAGGIO 2012

**ARTICOLO 6-SEPTIES**

AIUTI ALLE IMPRESE NELLE ZONE COLPITE DAL SISMA DEL MAGGIO 2012

**ARTICOLO 6-OCTIES**

PERDITE DI ESERCIZIO PER L'ANNO 2012

**ARTICOLO 6-NOVIES**

DETASSAZIONE CONTRIBUTI

**ARTICOLO 7, COMMI DA 1 A 6-BIS**

UTILIZZO DELLE RISORSE DELLA DELIBERA CIPE RELATIVE ALLE "SPESE OBBLIGATORIE"

**ARTICOLO 7, COMMI 6-TER E 6-QUATER**

PROROGA DI ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

**ARTICOLO 7, COMMA 6-SEPTIES**

PAGAMENTI DEGLI STATI AVANZAMENTO LAVORI

**ARTICOLO 7-BIS**

RIFINANZIAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA IN ABRUZZO

**ARTICOLO 7-TER**

MANUTENZIONE E INVESTIMENTI SULLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE

**ARTICOLO 7-QUATER**

RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO NELL'AMBITO DEL COLLEGAMENTO TORINO-LIONE

**ARTICOLO 8, COMMI DA 1 A 6 ED ARTICOLO 8-BIS**

PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RIMOZIONE DELLE MACERIE IN ABRUZZO

**ARTICOLO 8, COMMA 5-BIS**

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE NELLA ZONA DELL'AQUILA

**ARTICOLO 8, COMMI 7 E 8**

SERVIZI DI VIGILANZA DEI TERRITORI ABRUZZESI COLPITI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, COMMI DA 2 A 14**

TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO AL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Estremi del provvedimento
---------------------------

**A.C. 1197**

**Titolo breve:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.

**Iniziativa:**

**Commissione di merito:**

**Relatore per la  
Commissione di merito:**

**Gruppo:  
Relazione tecnica:**

Parere richiesto
------------------

**Destinatario:**

**Oggetto:**

## PREMESSA

Il disegno di legge, già approvato dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante norme urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. A seguito delle modifiche apportate dal Senato il decreto-legge reca anche disposizioni in materia di trasferimento di funzioni di Ministeri e di composizione del CIPE.

Il testo originario del decreto legge è corredato di relazione tecnica. Nel corso dell'esame presso il Senato sono state trasmesse ulteriori relazioni tecniche riferite agli emendamenti approvati, nonché note di risposta alle osservazioni del Servizio Bilancio del Senato<sup>[1]</sup>. Di tali documentazioni si dà conto nella presente Nota.

Al momento della predisposizione del presente dossier non sono stati trasmessi la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo aggiornati alla luce delle modifiche apportate dal Senato.

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalle richiamate relazioni tecniche e dalla documentazione trasmessa al Senato, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLO 1

#### **Area industriale di Piombino**

**Le norme**, nel testo modificato al Senato, riconoscono all'area industriale di Piombino la situazione di crisi industriale complessa, ai sensi dell'articolo 27 del DL 83/2012 (comma 1). Con norme introdotte al Senato<sup>[2]</sup>, si prevede altresì che, in relazione alle tematiche della produzione siderurgica e della riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale, la

situazione di crisi industriale complessa sia riconosciuta anche all'area industriale di Trieste (commi 7-bis e 7-ter).

Si ricorda che l'articolo 27 del DL 83/2012 ha introdotto un nuovo strumento, definito "Progetto di riconversione e riqualificazione industriale in caso di situazioni di crisi industriali complesse", prevedendo che possano essere attivati i progetti di riconversione e riqualificazione industriale allo scopo di agevolare gli investimenti produttivi, nonché la riconversione industriale e riqualificazione economico-produttiva dei territori interessati.

I Progetti devono promuovere: investimenti produttivi, anche di carattere innovativo; riqualificazione delle aree interessate; formazione del capitale umano; riconversione delle aree industriali dismesse; recupero ambientale; efficientamento energetico; realizzazione di infrastrutture funzionali agli interventi.

Dal tenore letterale della norma si desume che i relativi interventi potranno essere finanziati utilizzando le seguenti risorse già disponibili a normativa vigente:

- risorse provenienti dal cofinanziamento regionale;
- utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i presupposti;
- finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per l'incentivazione degli investimenti di cui al DL 120/1989; tali finanziamenti sono resi accessibili in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- risorse assegnate all'apposita sezione del Fondo rotativo per la crescita sostenibile (di cui all'articolo 23, comma 2 del medesimo DL 83/2012) utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui al presente articolo, nel limite massimo del 3 per cento delle risorse stesse; tali risorse sono destinate esclusivamente al finanziamento di una convenzione fra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti SpA, finalizzata alla definizione e attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale;
- cofinanziamenti regionali e fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua (articolo 118 della legge 388/2000), da destinare ad interventi volti a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale.

Tale obbligo di neutralità finanziaria appare confermato dal comma 9 del medesimo articolo 27, in base al quale per l'attuazione degli interventi previsti dai Progetti di riqualificazione - ivi compresi gli oneri relativi alla predetta convenzione fra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti SpA - si provvede a valere sulle risorse finanziarie individuate dalle Amministrazioni partecipanti e, relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle risorse stanziare sugli strumenti agevolativi prescelti, ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo rotativo per la crescita sostenibile sopra richiamato (articolo 23, comma 2, del DL 83/2012). È prescritto, infine, che le attività connesse all'attuazione dell'articolo 27 debbano essere svolte dalle amministrazioni territoriali partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano regolatore portuale, attuando prima di qualsiasi intervento il piano di caratterizzazione e di bonifica dei sedimenti, il presidente della regione

Toscana è nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, Commissario straordinario. Il Commissario assicura la realizzazione degli interventi urgenti e, per ogni adempimento, può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese ed emolumento comunque denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Commissario straordinario si avvale altresì dell'Autorità portuale e del comune di Piombino, quali soggetti attuatori (commi 2 e 3).

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il CIPE delibera in ordine al progetto definitivo relativo al lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina - Civitavecchia, approvato con delibera CIPE 85/2012. L'impegno finanziario per la realizzazione del lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - è a carico della concessionaria Società Autostrada Tirrenica (SAT), in conformità al piano economico finanziario dell'intera opera dell'asse autostradale Cecina - Civitavecchia e in coerenza con il predetto piano, anch'esso da sottoporre al CIPE. Restano ferme le prescrizioni dettate dal CIPE con le delibere n. 78/2010 e 85/2012<sup>[3]</sup> (comma 5).

Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia, il Ministero dell'ambiente, il Ministero delle infrastrutture, l'Autorità portuale di Piombino, la regione Toscana e il comune di Piombino stipulano un apposito Accordo di programma quadro al fine di individuare le risorse destinate agli specifici interventi per l'area industriale di Piombino e, come specificato con modifica introdotta durante l'esame al Senato<sup>[4]</sup>, per le finalità infrastrutturali, portuali ed ambientali, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente, da trasferire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione all'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

I pagamenti relativi all'attuazione dei suddetti interventi, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro, sono esclusi – per l'anno 2013 - dai limiti del Patto di stabilità interno per la quota di rispettiva competenza dei predetti enti. Con norme introdotte durante l'esame presso il Senato<sup>[5]</sup> è stata altresì disposta un'analogia esclusione dal Patto di stabilità interno per i pagamenti finanziati con le risorse della regione Toscana o del comune di Piombino, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2014. Le quote di esclusione di rispettiva competenza saranno individuate dal Commissario straordinario e comunicate al Ministero dell'economia – Dipartimento RGS. Il Senato ha inoltre stabilito che l'eventuale innalzamento ulteriore dei predetti limiti necessita di previa relazione del Commissario in ordine alle spese sostenute ed alle necessità ancora da soddisfare. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti



all'attualizzazione di contributi pluriennali<sup>[6]</sup> (commi 6 e 7).

La **relazione tecnica**, oltre a sintetizzare il contenuto delle norme:

- ribadisce che al presidente della regione Toscana non spetta alcun compenso in virtù della nomina a Commissario straordinario (comma 2) e che detto commissario può avvalersi - nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - di enti e amministrazioni pubbliche, nonché dell'Autorità portuale e del comune di Piombino, quali soggetti attuatori (comma 3);
- conferma, relativamente al comma 5, che le disposizioni intervengono sulla procedura di approvazione della bretella di collegamento al porto di Piombino e che le stesse non comportano oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che la realizzazione di detta bretella, costituendo parte integrante dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia, è posta a carico della concessionaria Società Autostrada Tirrenica (SAT), in conformità al piano economico-finanziario complessivo per il quale sono confermate le prescrizioni già dettate dal CIPE a tutela della finanza pubblica (comma 5);
- afferma che non è prevista compensazione finanziaria, relativamente alla deroga al patto di stabilità interno riferita ai pagamenti finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro per il 2013, in quanto l'esclusione riguarda soltanto le risorse statali specificamente individuate nell'Accordo di programma, i cui effetti di indebitamento netto risultano già scontati a legislazione vigente. Restano invece fermi i vincoli del patto di stabilità interno per le risorse regionali e degli enti locali (comma 7).

Il Governo, durante l'esame al Senato<sup>[7]</sup>, ha affermato che l'individuazione delle risorse da destinare agli interventi nell'area portuale di Piombino è rinviata a un apposito Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente, il Ministero delle infrastrutture, l'Autorità portuale, la regione Toscana e il comune di Piombino. Dette amministrazioni nella fase preliminare hanno già manifestato la disponibilità di risorse per gli scopi, in larga parte già destinate all'area di Piombino, in particolare al Sito di interesse nazionale (SIN) o all'area portuale.

Per quanto riguarda le risorse sottratte ai vincoli del patto di stabilità, le stesse sono individuate come segue:

- 25 milioni provenienti dal capitolo 7082 del ministero dell'ambiente, già trasferiti al comune di Piombino e destinati alla bonifica del SIN;
- 10,8 milioni provenienti dal capitolo 7503 del ministero dell'ambiente, già trasferiti alla regione Toscana e destinati alla bonifica del SIN;
- 5 milioni provenienti dal capitolo 7631 del Ministero delle infrastrutture – Fondo perequativo per le Autorità portuali.

Infine, in relazione alla previsione concernente la bretella di collegamento al porto di Piombino, il Governo ha precisato che, essendo il relativo onere posto a carico della concessionaria Società Autostrada tirrenica (SAT), in conformità al

piano economico-finanziario complessivo dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia, non si determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, si sottolinea preliminarmente che la deroga al patto di stabilità interno previsto dalla norma riguarda sia la regione Toscana sia il comune di Piombino e che, mentre per le regioni il vincolo stabilito della disciplina vigente riguarda la spesa, per i comuni esso è posto sul saldo di bilancio. Pertanto, mentre la deroga in esame risulta neutrale - con riferimento agli interventi finanziati con le risorse statali - nel caso della regione Toscana (per la quale la deroga consentirà l'effettiva erogazione delle somme statali già iscritte negli andamenti tendenziali), nel caso del comune di Piombino essa risulta suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di indebitamento netto e di fabbisogno. Infatti il vincolo espresso in termini di saldo consente la piena spendibilità delle somme ricevute dallo Stato senza alcuna necessità di deroghe[8]. La deroga prevista dalle norme in esame, escludendo dal saldo soggetto a vincolo i soli pagamenti e non anche le entrate relative agli interventi finanziati a valere sulle somme ricevute dallo Stato, consente l'utilizzo dei maggiori spazi finanziari così ottenuti per altre spese di carattere aggiuntivo.

Con riferimento all'ulteriore deroga, disposta dal Senato, riguardante le spese della regione e del comune finanziate a valere su risorse proprie, nel limite di importo complessivo pari a 10 milioni incrementabile previa relazione del Commissario, appaiono necessari chiarimenti sull'effettiva portata della norma. Non è chiaro infatti se l'eventuale incremento conseguente alla predetta relazione determini un'ulteriore deroga al patto di stabilità interno e se debba intendersi corrispondentemente elevato l'importo della copertura a valere sul Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali. Tale circostanza, peraltro non esplicitata dalla norma, non assicurerebbe la compensazione degli ulteriori oneri qualora il fondo non fosse ulteriormente utilizzabile. Sul punto appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

Si ricorda che la 5ª Commissione del Senato ha espresso parere di semplice contrarietà sulle proposte emendative 1.2400 - che ha modificato il comma 7 in esame -, 6.0.2000 e 5.50 (testo 5) per i profili della copertura, specificando altresì che, qualora fossero stati approvati ulteriori emendamenti gravanti sul medesimo fondo, si sarebbe dovuto, procedere ad una valutazione contraria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Per quanto attiene al riconoscimento di situazione di crisi industriale complessa per le aree di Piombino e Trieste, ai sensi dell'articolo 27 del DL 83/2012, pur rilevando che le medesime disposizioni sono

volte alla razionalizzazione delle misure e delle risorse concernenti la riconversione e la riqualificazione industriale di aree produttive, nei casi di crisi industriale, si osserva che l'intera disciplina è finalizzata alla realizzazione di "interventi urgenti", la cui esecuzione ai sensi del comma 2 deve essere assicurata dal Commissario. Appare quindi necessario acquisire dati volti a suffragare la possibilità di dare esecuzione a detti interventi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. A tal riguardo, poiché il comma 6 dispone che entro 30 giorni debbano essere individuate le risorse da destinare ai predetti interventi, anche in deroga ad eventuali pregresse finalizzazioni, occorre acquisire informazioni riguardo alle attuali destinazioni delle risorse in esame e in merito alla possibilità che il definanziamento delle stesse possa creare l'esigenza di ulteriori stanziamenti per consentire la realizzazione di misure e programmi precedentemente avviati.

Infine, pur rilevando che l'articolo 27, comma 5, del DL 83/2012 specifica che la concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per l'incentivazione degli investimenti avviene nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, andrebbero precisate le effettive implicazioni di carattere finanziario inerenti il riconoscimento dell'area industriale di Trieste come "area di crisi industriale complessa".

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, con riferimento alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dall'esclusione dal Patto di stabilità interno di una somma pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 (comma 7), si fa presente che alla stessa si provvede mediante ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (capitolo 7593 – Ministero dell'economia e delle finanze), che, per l'anno 2014, reca uno stanziamento pari a 464,7 milioni di euro.

## ARTICOLO 2

### **Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo**

**Le norme** dispongono, in deroga al divieto di proroga o rinnovo previsto dal decreto legge 15 maggio 2012, n. 59<sup>[9]</sup>, il mantenimento fino al 31 dicembre 2013 dello stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani per il territorio della provincia di Palermo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri (OPCM) 9 luglio 2010, n. 3887<sup>[10]</sup>, limitatamente ai seguenti interventi:

- a) completamento ed autorizzazione della c.d. sesta vasca della discarica di Bellolampo nel comune di Palermo;
- b) realizzazione ed autorizzazione, nelle more della piena funzionalità della citata sesta vasca, di speciali forme di gestione dei rifiuti;
- c) messa in sicurezza dell'intera discarica, garantendo la corretta gestione del percolato e completando il sistema impiantistico di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani;
- d) incremento della raccolta differenziata nel territorio del comune di Palermo;
- e) completamento del sistema impiantistico previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani[11] al fine assicurare una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Gli interventi indicati alle lettere dalla *a)* alla *c)* del periodo precedente dovranno essere posti in essere in raccordo con le eventuali determinazioni assunte dall'autorità giudiziaria competente. In riferimento agli interventi di cui alla lettera *e)* i provvedimenti devono essere adottati previo parere vincolante dei Prefetti competenti per territorio[12] (comma 1).

Si ricorda che l'OPCM 3887 del 2010 sopra ricordata nomina il Presidente della regione siciliana quale Commissario delegato per il superamento dell'emergenza rifiuti nella medesima regione.

L'OPCM 3887 del 2010 dispone la cessazione di tutte le funzioni inerenti la gestione dell'emergenza nel settore dei rifiuti urbani nella provincia di Palermo attribuite in precedenza al Commissario delegato - Prefetto di Palermo, in forza dell'OPCM 3737/2009. L'OPCM n. 3887/2010 prevede altresì l'abrogazione di tutti i compensi destinati al Commissario delegato e ai soggetti di cui tale Commissario poteva avvalersi, con l'eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, dell'OPCM 3737/2009 che consentono al Ministero dell'ambiente di usufruire, per le attività di cooperazione inerenti l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani nella provincia di Palermo - di cui alla stessa OPCM 3737 del 2009 - di un massimo di nove unità di personale in servizio presso il medesimo Dicastero e presso istituti e società che realizzano attività strumentali alle esigenze del suddetto Dicastero, nonché fino ad un massimo di tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative[13]. L'articolo 4, comma 7 dell'OPCM 3737 del 2009 prevede che a tale personale il Commissario delegato riconosca il trattamento di missione, nonché il lavoro straordinario svolto fino ad un massimo di settanta ore mensili. Agli esperti è riconosciuta una indennità mensile omnicomprensiva determinata nel provvedimento di nomina in relazione al profilo professionale ed alle mansioni a cui sono adibiti.

Al fine di prorogare fino al 31 dicembre 2013 l'emergenza di cui dall'OPCM 3887 del 2010 sopra citata, il Presidente della Regione Siciliana nomina il soggetto cui demandare le funzioni commissariali e la gestione delle risorse necessarie per il completamento degli interventi a valere su apposita contabilità speciale. Inoltre si prevedono, a carico del Presidente della Regione Siciliana, obblighi d'informazione nei confronti del Ministro dell'Ambiente (relazione semestrale concernente il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi e delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale e per l'adeguamento degli impianti, nonché un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti) e delle Commissioni parlamentari competenti (obbligo di riferire con cadenza almeno semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziato[14] (comma 2).

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede con le risorse già

previste per la copertura finanziaria dell'OPCM n. 3887 del 2010 sopra citata (comma 3).

A copertura degli oneri d'attuazione, l'articolo 7 dell'OPCM n.3887 del 2010 attribuisce al Commissario delegato la disponibilità di un apposita contabilità speciale sulla quale sono trasferite le seguenti risorse:

- uno stanziamento a valere sulle risorse FAS [\[15\]](#) 2007/2013 assegnate alla Regione Siciliana con la delibera CIPE 1/2009 fino ad un massimo di 200 milioni;
- risorse aggiuntive nazionali, regionali e comunitarie comunque finalizzate alla gestione dei rifiuti;
- tutte le risorse disponibili nella contabilità speciale del Commissario delegato - Prefetto di Palermo di cui all'articolo 5, comma 4 dell'OPCM 3737 del 2009.

Si ricorda che in relazione agli oneri relativi alla progettazione delle attività di messa in sicurezza e bonifica della discarica di Palermo-Bellolampo e alla realizzazione dei necessari interventi strutturali sulla medesima discarica, nonché agli oneri per il funzionamento della precedente struttura commissariale, l'OPCM 3737 del 2009 disponeva una copertura di 2.000.000 di euro a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 2009, capitolo 7510, PG 01; e di 2.000.000 di euro a valere sulle risorse finanziarie del bilancio regionale.

**La relazione tecnica** ribadisce che le norme, limitatamente agli interventi relativi alla discarica di Bellolampo nel comune di Palermo, sono volte a prorogare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni dell'OPCM n. 3887 del 2010, e che a tal fine il Presidente della Regione Siciliana è chiamato a nominare un soggetto cui spetta gestire, su contabilità speciale, le risorse necessarie per il completamento di tali interventi.

Inoltre, la RT ribadisce che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame, si provvede a valere sulle risorse già disposte dall'articolo 7 della citata ordinanza 3887/2010 cioè attraverso uno stanziamento a valere sulle risorse FAS [\[16\]](#) 2007/2013 assegnate alla Regione Siciliana con la delibera CIPE 1/2009 fino ad un massimo di 200 milioni e con risorse aggiuntive nazionali, regionali e comunitarie comunque finalizzate alla gestione dei rifiuti. In riferimento a tale ultimo ambito, la RT precisa che per la parte nazionale di tali risorse aggiuntive, si è potuto attingere a risorse a valere sulle delibere CIPE n. 69 del 2009 (modificata dalla n. 6 del 2012) [\[17\]](#) e n. 87 del 2012 [\[18\]](#).

La RT indica una serie di interventi (già finanziati e con risorse disponibili), a tutt'oggi in corso di aggiudicazione o realizzazione e tuttavia non ancora portati a definizione a causa del passaggio dalla gestione in emergenza a quella ordinaria:

(milioni di euro)

INTERVENTO	COSTO	COPERTURA FINANZIARIA
Caratterizzazione discarica	1	Fondi bilancio regionale
Vasche I, II, III e III-bis	6,337	Fondi bilancio regionale
V vasca	1,8	Contabilità speciale (fondi delibera CIPE 69/2009 modificata dalla delibera CIPE 6/2012 – fondi già versati in contabilità dal Ministero per lo sviluppo economico)
Realizzazione VI vasca	24	Contabilità speciale (fondi delibera CIPE 69/2009 modificata dalla delibera CIPE 6/2012 – fondi già versati in contabilità)

		dal Ministero per lo sviluppo economico
Secondo <i>step</i> raccolta differenziata Palermo (ulteriori 130 mila abitanti)	11	Fondi regionali P.O. FESR 2007 – 2013
TOTALE	44,137	

Inoltre, la RT precisa che per gli ulteriori e ultimativi interventi risultano disponibili sulla contabilità speciale 5446/Palermo, già attiva, 20 milioni di euro già versati e quindi utilizzabili, cui devono aggiungersi 10 milioni, già impegnati ed in corso di versamento da parte del Ministero per lo sviluppo economico.

Infine la RT evidenzia che, a valere sulle risorse individuate dalla delibera CIPE n. 69 del 2009 - come rimodulata dalla delibera CIPE n. 6 del 2012 - pari a 115 milioni, risultino ancora da impegnare e da versare da parte del Ministero per lo sviluppo economico almeno altri 30 milioni, nonché ulteriori 9 milioni a valere sulla delibera CIPE n. 87 del 2012 che devono essere ancora versati nella contabilità speciale.

Il Governo, durante l'esame al Senato[\[19\]](#) ha confermato, per quanto concerne la copertura finanziaria, i contenuti della RT.

Per quanto riguarda i possibili effetti sulla finanza pubblica, il Governo ha affermato che la proroga dell'emergenza non comporta un'accelerazione degli investimenti rispetto a quanto già previsto e, anzi, essa consentirà di evitare ritardi contrastanti con la tempistica attesa. In ogni caso, il Governo ha affermato che, in base alla normativa vigente, anche in caso di chiusura della gestione commissariale ai sensi dell'articolo 3 del DL 59/2012, sarebbe comunque consentito l'uso delle risorse in contabilità speciale, per un periodo di tempo da determinarsi in relazione alla realizzazione delle opere, in quanto ciò è ritenuto compatibile con i tendenziali previsti, relativamente alla spendibilità per cassa delle risorse.

**Al riguardo**, si prende atto delle precisazioni della RT e di quelle fornite dal Governo nel corso della discussione al Senato. Peraltro, andrebbe chiarito se le risorse disponibili a legislazione vigente siano sufficienti a realizzare gli interventi programmati. Ciò al fine di escludere la possibilità che si determinino future richieste di ulteriori finanziamenti, con oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Si osserva in proposito che la norma precisa che agli oneri derivanti dalla sua attuazione si faccia fronte con le risorse già previste dall'OPCM 3887/2010, ma non precisa l'entità dei predetti oneri.

In riferimento al costo degli interventi e alla relativa copertura, con particolare riferimento alla percentuale di realizzo dell'opera, agli interventi ancora occorrenti e alle risorse finanziarie utilizzate e ancora da utilizzare allo scopo, nonché alla congruità delle stesse per il completamento integrale dell'intervento, durante l'esame al Senato, il Governo ha rinviato agli elementi di dettaglio che potranno essere forniti dalla Regione Siciliana, per il tramite del dipartimento della Protezione civile. Tali elementi non risultano al momento disponibili.

Inoltre si osserva che, per effetto della proroga dell'applicazione dell'ordinanza 3887/2010 dovrebbe continuare ad applicarsi anche l'articolo 4, comma 7, della precedente OPCM 3737/2009 che prevede la possibilità per il Ministero dell'ambiente di usufruire, per le attività di cooperazione inerenti l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani nella provincia di Palermo di un massimo di nove unità di personale in servizio presso il medesimo Dicastero e presso istituti e società che realizzano attività strumentali alle esigenze del suddetto Dicastero, nonché fino ad un massimo di tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative. Premessa la necessità di una conferma in tal senso, occorrerebbe chiarire a valere su quali risorse i relativi oneri andranno coperti, visto che la RT non menziona espressamente tali spese.

Si osserva infine che la medesima ordinanza 3887/2010 prevede che gli uffici collaborino con il Commissario delegato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito occorrerebbe acquisire elementi riguardo alla effettiva possibilità di assicurare tale collaborazione anche per il periodo di proroga senza ulteriori oneri.

### **ARTICOLO 3, commi da 1 a 3-bis**

#### **Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella regione Campania**

**Le norme** dispongono - in deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui al DL 59/2012<sup>[20]</sup> - che fino al 31 marzo 2014 continuano a produrre effetti le disposizioni cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio (OPCM) n. 4022 del 9 maggio 2012, relativa all'emergenza nella gestione di una serie di impianti di trattamento delle acque reflue situati nella regione Campania<sup>[21]</sup>(comma 1). Ai conseguenti oneri si provvede con le risorse già previste per la copertura della predetta ordinanza (comma 2).

Il testo precisa che il nuovo termine del 31 marzo 2014 è anticipabile qualora la regione Campania concluda anticipatamente le procedure per la selezione del soggetto affidatario dell'adeguamento e gestione degli impianti.

Si ricorda che l'OPCM 4022/2012 ha previsto il subentro, alla regione Campania, di un Commissario delegato nella gestione, fino al 31 marzo 2013, di alcuni impianti di collettamento e di depurazione in Campania<sup>[22]</sup>. Per l'espletamento dei relativi adempimenti, l'OPCM ha riconosciuto al Commissario delegato la possibilità di avvalersi:

- delle unità di personale in servizio presso gli impianti, con costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore al termine del 31 marzo 2013 (articolo 1, comma 3)
- di società a totale partecipazione pubblica, nonché della collaborazione dell'ISPRA, dell'ARPAC, degli uffici tecnici regionali, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici territoriali e non territoriali, che operano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione



vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 1, co. 5);

- nel limite complessivo di 8 unità, di cui 2 appartenenti alla carriera dirigenziale e 6 alla carriera direttiva, in posizione di comando, del personale di società a totale partecipazione pubblica, nonché della collaborazione dell'ISPRA, dell'ARPAC, degli uffici tecnici regionali, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici territoriali e non territoriali, che operano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero, nell'ipotesi in cui dette figure professionali non fossero risultate disponibili presso le medesime amministrazioni, di altro personale con contratti di collaborazione a tempo determinato di durata non superiore al termine del 31 marzo 2013 (art.1 . co. 6).

Il compenso onnicomprensivo riconosciuto al Commissario delegato è stato fissato nella misura di euro 4.694,04 mensili (art 1, co 4).

L'articolo 1, comma 8, ha quantificato in 65 milioni di euro gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione dell'OPCM 4022/2012, precisando altresì (commi 8 e 9) che alla relativa copertura si sarebbe provveduto mediante l'utilizzo delle risorse provenienti dai canoni correnti e pregressi maturati, e ancora non versati, da parte dei soggetti obbligati ai comuni od ai gestori del Servizio idrico integrato per il servizio di depurazione e collettamento degli impianti. La regione Campania avrebbe tuttavia dovuto provvedere coprire l'eventuale differenza tra le somme versate e quelle necessarie per l'attuazione dell'ordinanza, con le risorse stanziata nel bilancio regionale<sup>[23]</sup>. Sempre a valere su tali risorse, si sarebbe provveduto alla copertura delle spese relative al personale in servizio presso gli impianti (di cui al comma 3) e, nel limite di euro 700.000 al compenso mensile del commissario delegato (comma 4) e al compenso della struttura commissariale (comma 6). Per l'utilizzo delle predette risorse è stata autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al Commissario delegato, alimentata dalle fonti di finanziamento sopra richiamate (versamento dei canoni e risorse del bilancio regionale).

È inoltre previsto il differimento di dodici mesi del termine di scadenza della nomina, disposta da parte del presidente della regione Campania, dei commissari straordinari per la realizzazione degli impianti nella regione Campania previsti dal decreto-legge n. 196 del 2010<sup>[24]</sup> (comma 3).

Infine, a carico del presidente della regione Campania sono previsti obblighi informativi semestrali nei confronti del Ministro dell'ambiente e delle Commissioni parlamentari competenti per materia (comma 3-bis)<sup>[25]</sup>.

**La relazione tecnica** conferma che per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'OPCM n. 4022/2012 si provvede prioritariamente mediante il versamento su apposita contabilità speciale dei canoni correnti e pregressi maturati e ancora non versati da parte dei soggetti obbligati ai comuni o ai gestori del Servizio idrico integrato per il servizio di depurazione e collettamento degli impianti e, fino a concorrenza delle spese necessarie (stimate dall'ordinanza 4022 in 65 milioni di euro), mediante trasferimenti della regione Campania con le risorse stanziata nel bilancio regionale ai capitoli 1657, 1662 e 1663.

In riferimento al comma 3, la RT afferma che il prolungamento di dodici mesi della durata in carica dei Commissari straordinari non comporti nuovi o maggiori oneri, in quanto nella novella



dell'articolo 1 del DL 196/2010 rimane ferma la clausola di invarianza finanziaria (articolo 1, comma 2, del DL 196).

A tale riguardo si ricorda che la durata massima in carica dei commissari straordinari con funzioni di amministrazione aggiudicatrice nella regione Campania di cui all'articolo 1, comma 2, del DL 196/2010, era già stata estesa da 12 a 24 mesi dal decreto-legge n. 2 del 2012[26].

Con riferimento al testo del decreto-legge n. 196/2010 la **relazione tecnica** evidenziava che per l'espletamento dei compiti loro conferiti i commissari straordinari si avvalgono degli uffici delle amministrazioni regionali e provinciali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel corso della discussione al Senato, il Governo aveva evidenziato come stante la formulazione della norma, ad essi non sarebbero spettati compensi, salvo diversa determinazione degli enti locali interessati nel limite delle loro risorse di bilancio disponibili, allo scopo finalizzate.

Con riferimento al testo del decreto-legge n. 2/2012 la **relazione tecnica** affermava che gli oneri dei commissari straordinari sono posti a carico del concessionario dell'opera - fatta eccezione per gli oneri relativi alla nomina del Commissario per la realizzazione della discarica di Savignano, i cui compensi sono coperti a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 196 del 2010 - e che di conseguenza, la norma non determinava nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Governo, durante l'esame presso il Senato[27], ha sottolineato - in ordine alla possibilità che a causa del protrarsi dello stato di emergenza possano variare i profili di cassa delle spese in esame rispetto ai tendenziali previsti a legislazione vigente - che la proroga dell'emergenza non comporta un'accelerazione degli investimenti rispetto a quanto già previsto e, anzi, essa consentirà di evitare ritardi contrastanti con la tempistica attesa. In tale contesto, il Governo ha affermato che, in base alla normativa vigente, anche in caso di chiusura della gestione commissariale ai sensi dell'articolo 3 del DL 59/2012, sarebbe comunque consentito l'uso delle risorse in contabilità speciale, per un periodo di tempo da determinarsi in relazione alla realizzazione delle opere, in quanto ciò è ritenuto compatibile con i tendenziali previsti, relativamente alla spendibilità per cassa delle risorse.

Con riferimento alla disponibilità di risorse per la copertura degli oneri relativi ai commissari straordinari, di cui al comma 3, il Governo ha affermato che, come già evidenziato in occasione dell'esame del DL n. 2/2012 circa la proroga dell'attività del commissario straordinario per la discarica di Savignano Irpino, con decreto dirigenziale della Giunta regionale della Campania n. 235 del 20 ottobre 2011 è stato stabilito che gli oneri finanziari per il pagamento dell'indennità e del rimborso delle spese del commissario debbono gravare a carico della provincia di Avellino, fermo restando che gli stessi dovranno essere previsti nel quadro economico degli interventi nella voce "somme a disposizione" e rimborsati dal concessionario dell'intervento alla provincia di Avellino. Nell'avviso del Governo, tale operazione, prevedendo un anticipo di spesa seguita da rimborso, si qualifica come servizio per conto terzi, con sostanziale pareggio finanziario. Pertanto l'operazione, pur collocandosi in un quadro di finanza locale, non comporta maggiori oneri e risulta compatibile con i vincoli del Patto di stabilità interno.

**Al riguardo**, si prende atto delle precisazioni della RT e di quelle fornite dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato. Atteso che gli interventi programmati dall'OPCM n. 4022 del 2012 non sono stati realizzati entro il termine previsto, andrebbe chiarito se le risorse disponibili a legislazione vigente siano sufficienti a completare gli interventi programmati e a dare copertura agli oneri derivanti dalla struttura commissariale. Ciò al fine di escludere che possano determinarsi future richieste di finanziamenti, con oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Con riferimento a tale aspetto, durante l'esame presso il Senato il Governo ha rinviato agli elementi di dettaglio che potranno essere forniti per il tramite del dipartimento della Protezione civile, elementi che al momento non risultano disponibili.

Si osserva altresì che, per effetto della proroga dell'applicazione dell'OPCM 4022/2012, dovrebbe continuare ad applicarsi quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, dell'OPCM 4022/2012 in riferimento alla copertura degli oneri d'attuazione della stessa ordinanza. In proposito andrebbe chiarito se risulti esteso per il periodo di proroga anche l'obbligo di versamento sulla contabilità speciale dei canoni da parte dei soggetti obbligati oppure se risulti sufficiente quanto già finora versato. Ove tali importi non risultino sufficienti occorrerebbe chiarire se si configuri anche per il periodo di proroga l'obbligo a carico della regione Campania di trasferire sulla contabilità speciale l'eventuale differenza tra le somme versate dai soggetti obbligati e quelle necessarie per l'attuazione dell'OPCM 4022/2012.

Da tali elementi, dovrebbe altresì emergere se resti invariato l'importo di 65 mln necessario per la complessiva attuazione della citata ordinanza n. 4022/2012, quanta parte del predetto importo sia già stato acquisito alla predetta contabilità e quanto eventualmente resti ancora da versare a carico dei soggetti obbligati e/o della regione Campania.

Andrebbe inoltre confermato che gli eventuali residui versamenti a carico della Regionale siano compatibili con il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno senza pregiudizio per le attività inerenti la gestione ordinaria della regione.

Con riferimento ai profili della spendibilità per cassa delle risorse della contabilità speciale, si prende atto di quanto affermato dal Governo sulla compatibilità di tale utilizzo con le previsioni tendenziali anche in caso di proroga dello stato di emergenza.

Si segnala, peraltro, che tale compatibilità sembra implicitamente riconducibile a una revisione dei tendenziali avvenuta tenendo conto della possibilità che i termini di scadenza dell'ordinanza non fossero sufficienti all'attuazione delle attività emergenziali oggetto dell'ordinanza stessa. Sul punto appare opportuna una conferma.

Inoltre si osserva che, per effetto della proroga dell'applicazione dell'OPCM 4022/2012 dovrebbero continuare ad essere sostenuti gli oneri di personale di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 6, dell'OPCM 4022/2012 derivanti dal mantenimento in essere della struttura commissariale. Premessa la necessità di una conferma in tal senso, occorrerebbe chiarire a valere su quali risorse i relativi oneri andranno coperti, visto che la RT non menziona espressamente tali spese. Con particolare riferimento all'articolo 1, commi 3 e 6, della stessa OPCM, andrebbe escluso che l'eventuale proroga dei contratti a tempo determinato, inizialmente previsti fino al 31 marzo 2013, possa costituire la premessa di forme di stabilizzazione del personale interessato, considerata la normativa, anche comunitaria, vigente in materia.

La vigente normativa, infatti, disciplina, tra l'altro, le fattispecie al verificarsi delle quali il datore di lavoro ha l'obbligo di assumere a tempo indeterminato un lavoratore. Tra tali fattispecie, ha particolare rilevanza la proroga oltre certi limiti temporali dell'utilizzo del medesimo lavoratore con più contratti di lavoro a tempo determinato.

In riferimento alla proroga dell'applicazione dell'OPCM 4022/2012, si osserva che dovrebbero continuare ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, in ordine alla possibilità del Commissario delegato di avvalersi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, della collaborazione dell'ISPRA, dell'ARPAC, degli uffici tecnici regionali, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici territoriali e non territoriali. In proposito occorrerebbe acquisire elementi riguardo all'effettiva possibilità di assicurare tale collaborazione anche per il periodo di proroga senza ulteriori oneri.

Andrebbe infine valutata la compatibilità delle norme in esame rispetto alla disciplina comunitaria in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue[28].

### **ARTICOLO 3, comma 3-*quater***

#### **Gestione rifiuti nella regione Campania**

**Normativa vigente** L'art. 28 della legge regionale della Campania n. 4 del 2007 stabilisce un contributo in favore dei comuni nei quali sono ubicati impianti per il trattamento dei rifiuti urbani. Tale contributo è a carico dei soggetti affidatari del servizio integrato.

L'art. 14 del DL n. 201/2011 ha introdotto, a decorrere dal 2013, la nuova disciplina sulla TARES. Tra l'altro, ha stabilito che la tariffa deve essere determinata in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (comma 11). Inoltre, ha previsto anche una maggiorazione TARES (0,30 euro per metro quadrato, che i Comuni possono incrementare fino ad un massimo di ulteriori 0,10 euro per metro quadrato[29]) al fine di assicurare la copertura

finanziaria integrale dei costi relativi ai servizi indivisibili (comma 13).

-

**La norma** - introdotta durante l'esame al Senato[30] – stabilisce, per la regione Campania, che in attuazione dell'art. 14 del DL n. 201/2011 il contributo dovuto dai soggetti affidatari del servizio integrato a favore dei comuni nei quali è collocata la sede di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani, si considera tra i costi di gestione degli impianti che concorrono alla determinazione della TARES.

La norma non è corredata di **relazione tecnica**.

**Al riguardo** andrebbero verificate le implicazioni della norma per la finanza pubblica, in considerazione del fatto che la stessa incrementa i costi complessivi del servizio la cui copertura integrale deve essere assicurata dalla TARES, ai sensi dell'art. 14 del DL 201/2011. Poiché detto articolo stabilisce precisi criteri per la determinazione della tariffa - finalizzata a coprire i costi di investimento e di esercizio - e stabilisce altresì limiti massimi per la maggiorazione finalizzata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a chiarire l'effettiva praticabilità e la sostenibilità per i comuni dell'inclusione dei costi in esame tra quelli da coprire mediante TARES.

Quanto a quest'ultimo profilo, la sostenibilità per i comuni è condizionata dalla possibilità di realizzare risparmi riferiti ad altri costi ovvero di prevedere una traslazione all'utenza dei costi derivanti dal pagamento dei suindicati contributi ai comuni sedi degli impianti.

### **ARTICOLO 3-bis**

#### **Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella regione Puglia**

**Le norme**, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato[31], prevedono che, in deroga al divieto di proroga o rinnovo delle gestioni commissariali[32], fino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 13 gennaio 2012 e quelle necessarie all'attuazione del medesimo decreto (comma 1).

La proroga della gestione commissariale è disposta atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nell'ultimazione dei lavori necessari all'adeguamento alla vigente normativa di rango comunitario di alcuni impianti di depurazione delle acque presenti nel territorio della regione Puglia.

E' stabilito che dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 2).

### **La relazione tecnica** non considera la norma.

La 5° Commissione del Senato ha reso su una precedente versione del testo [(testo 3)] parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 2, dopo le parole: "a carico" delle seguenti: "del bilancio" nel corso della seduta del 6 giugno 2013. Tale condizione è stata soddisfatta con la riformulazione in Aula dell'emendamento 3.0.1 (testo 3). La riformulazione ha dato luogo all'emendamento 3.0.1 (testo 4) la cui approvazione ha introdotto nel testo del decreto le disposizioni in esame.

**Al riguardo**, al fine di escludere conseguenze finanziarie, appare necessario che sia chiarito quali attività debbano essere svolte dalla gestione commissariale in questione ed a valere su quali risorse dal momento che non sono fornite dalla relazione tecnica informazioni in proposito.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva che la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2 è riferita all'aggregato del bilancio dello Stato. Tuttavia, in ragione della natura delle disposizioni a cui la stessa si riferisce, relative all'emergenza ambientale della regione Puglia, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di riferire tale clausola al più ampio aggregato della finanza pubblica.

## ARTICOLO 4

### **Proroga della gestione commissariale per la Galleria Pavoncelli**

**Normativa previgente.** Le norme, di cui all'ordinanza 3858/2010, dispongono la nomina di un Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli.

In particolare:

- il commissario delegato provvede in particolare: alla realizzazione delle opere di completamento della Galleria Pavoncelli *bis*, costituente *by pass* alla citata Galleria Pavoncelli nonché alla realizzazione delle ulteriori opere infrastrutturali comunque necessarie al superamento dell'emergenza. Il Commissario delegato provvede all'immediato trasferimento delle opere e degli interventi ultimati al soggetto gestore individuato dalla regione Puglia. Al Commissario delegato è riconosciuto un compenso annuo omnicomprendivo lordo pari allo 0.25% dell'importo delle opere da appaltare (articolo 1);
- il Commissario delegato, per l'espletamento degli adempimenti, si avvale della collaborazione degli uffici statali, regionali e degli enti locali, nonché di un'apposita struttura di supporto, composta da personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di 5 unità, nonché da personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite complessivo di 8 unità. Detto personale presta servizio presso la struttura

commissariale in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, entro 15 giorni dalla richiesta, ovvero, collocato in aspettativa dalle amministrazioni od enti pubblici di appartenenza, con contratto a tempo determinato. Al personale è corrisposta un'indennità mensile onnicomprensiva ad eccezione del solo trattamento di missione, quantificata forfettariamente in misura pari a 70 ore di lavoro straordinario, ovvero se appartenente alla carriera dirigenziale un'indennità pari al 20% della retribuzione annua di posizione. Al personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa è corrisposto un compenso lordo non superiore ad euro 24.000. Agli oneri necessari per il funzionamento della struttura si provvede a valere sul finanziamento degli interventi che non potrà, comunque, essere superiore annualmente all'1,3% dell'importo dei lavori e/o dei servizi da appaltare (articolo 2);

- viene istituito un Comitato tecnico, con funzioni consultive, costituito da tre membri, di cui due, designati dalla regione Puglia e uno dal Ministero delle infrastrutture. L'attività dei componenti del Comitato tecnico è svolta a titolo gratuito (articolo 4);
- gli oneri necessari per l'espletamento delle iniziative sono stimati in euro 95.000.000 cui si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili rinvenienti da: Concessione ex Agensud n.199/1988; delibera CIPE n. 138/2000; delibera CIPE n. 148/2006; finanziamenti ex DPR 1090/1968; legge n. 67/1988, art. 17, comma 38 (articolo 6).

-

**Le norme** – come modificate durante l'esame al Senato[33] – dispongono che, in considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli", la gestione commissariale di cui all'OPCM 3858/2010 continui ad operare fino al 31 marzo 2014. Il Commissario delegato di cui al comma 1 invia al Parlamento e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale della "Galleria Pavoncelli". Il Commissario, in base alle disposizioni introdotte durante l'esame al Senato[34], riferisce altresì periodicamente alle Commissioni parlamentari sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla citata ordinanza nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziare (commi 1 e 1-bis).

Con Accordo di programma le regioni interessate, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture, sentito l'Acquedotto Pugliese S.p.A., individuano il soggetto competente al subentro nelle attività e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse previste dalla suddetta ordinanza (commi 2 e 3).

La **relazione tecnica**, oltre a illustrare sinteticamente le norme, ribadisce che agli oneri derivanti dalle norme in esame si provvede con le risorse già previste dall'articolo 6 dell'ordinanza 3858/2010.

Il Governo, durante l'esame al Senato[35], ha rimandato, in merito ai possibili profili problematici connessi alla

spendibilità delle risorse, a quanto affermato relativamente all'articolo 2 del provvedimento in esame, relativo alla proroga degli effetti di talune ordinanze in materia di gestione dei rifiuti urbani nel palermitano. In particolare, il Governo ha affermato che la proroga dell'emergenza non comporta un'accelerazione degli investimenti rispetto a quanto già previsto e, anzi, essa consentirà di evitare ritardi contrastanti con la tempistica attesa. In tale contesto, il Governo ha assicurato che, in base alla normativa vigente, anche in caso di chiusura della gestione commissariale, sarebbe comunque consentito l'uso delle risorse in contabilità speciale, per un periodo di tempo da determinarsi in relazione alla realizzazione delle opere, in quanto ciò è ritenuto compatibile con i tendenziali previsti, relativamente alla spendibilità per cassa delle risorse.

**Al riguardo**, si osserva che la relazione tecnica non fornisce dati ed elementi volti ad illustrare lo stato di avanzamento dei lavori di messa in sicurezza della Galleria in oggetto e di superamento dello stato di emergenza, di cui all'OPCM 3858/2010. In particolare, appare necessario acquisire informazioni circa la quota di oneri riferita ad interventi ancora da effettuare – compresa la quota necessaria al mantenimento in essere delle strutture di supporto al Commissario delegato - e l'effettiva sussistenza e disponibilità delle risorse allo scopo preposte.

Con riferimento al profilo della spendibilità per cassa delle risorse della contabilità speciale, si prende atto di quanto affermato dal Governo circa la compatibilità di tale utilizzo con le previsioni tendenziali fino alla scadenza prevista dalla norma in esame.

Infine, poiché le norme prevedono un accordo di programma tra le regioni interessate per l'individuazione del soggetto competente al subentro, andrebbe chiarito se in base a tale previsione gli interventi relativi alla Galleria Pavoncelli debbano necessariamente proseguire anche oltre il 31 marzo 2014 e se possa quindi prefigurarsi la necessità di ulteriori finanziamenti per il completamento dei lavori.

## **ARTICOLO 5, comma 1**

### **Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015**

**Le norme**, al fine di garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il ri-spetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento dell'evento Expo 2015:

- sostituiscono e integrano l'articolo 14, comma 2, del DL 112/2008, in materia di Expo 2015.

In particolare, le disposizioni prevedono che con DPCM:

- siano istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per gli interventi regionali e sovraregionali presieduto dal

presidente della Regione Lombardia *pro tempore*;

- sia nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015.

La novella prevede quindi la riconduzione di competenze e attribuzioni, precedentemente attribuite al Commissario straordinario del Governo e al Commissario generale per la realizzazione dell'Expo 2015, ad un unico soggetto.

L'articolo 2, comma 1, del DPCM 6 maggio 2013 dispone la nomina di Giuseppe Sala a Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015. Il successivo articolo 7 del medesimo provvedimento dispone altresì che i finanziamenti pubblici statali[36] possano essere assegnati per il Commissario unico e per il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia entro i limiti strettamente necessari per il loro funzionamento, nonché per fronteggiare esigenze non altrimenti risolvibili e sempre che non sussistano altre dotazioni e risorse finanziarie, sia di tipo straordinario sia di origine territoriale. Salvo questa limitata quota, i finanziamenti in oggetto sono erogati direttamente in favore della Società EXPO 2015 o dei soggetti attuatori degli interventi.

Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziata a legislazione vigente, il Commissario unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali, connesse alla partecipazione degli Stati e degli enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento. Con disposizioni introdotte durante l'esame al Senato si dispone che, al termine dell'incarico, il Commissario invii al Parlamento e ai Ministri dell'economia e delle infrastrutture una relazione sulle attività svolte, sullo stato di attuazione delle opere, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale. Le ordinanze del Commissario unico delegato del Governo sono altresì pubblicate nella prima pagina del sito internet di Expo 2015[37]. Il Commissario unico nomina fino a tre soggetti delegati per le specifiche funzioni in relazione a determinate opere e/o attività, nonché per le funzioni di garanzia e controllo dell'andamento delle opere. Uno dei delegati può essere scelto anche nel ruolo dei Prefetti. I soggetti delegati si avvalgono per la loro attività delle strutture della società ovvero del contingente di personale già esistente presso la struttura del Commissario straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015 cui il Commissario unico subentra, ivi inclusa la titolarità della relativa contabilità speciale, ovvero del personale distaccato dai soci. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; eventuali compensi dei delegati sono a carico delle disponibilità della predetta contabilità. Il commissario esercita tutte le attività necessarie, coordinandosi con la Expo 2015 S.p.A., affinché gli impegni finanziari assunti dai soci siano mantenuti negli importi previsti[38] e nei tempi adeguati alla realizzazione delle opere e allo svolgimento dell'Evento [comma 1, lettera a)];

- modificano l'articolo 1, comma 216, della L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), estendendo l'ambito di applicabilità, da parte della Expo 2015 S.p.A., degli utilizzi delle economie di



gara – precedentemente limitati alla fase di stretta realizzazione delle opere - anche a quanto strettamente necessario per la gestione dell'evento. Questo, purché la Società attesti previamente la conclusione del piano delle opere e fermo restando il tetto complessivo di spesa[39] [comma 1, lettera b)];

- estendono, nel rispetto dell'ordinamento giuridico e della normativa comunitaria, ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture della società Expo 2015 S.p.A., le previsioni di deroga alla normativa in materia di contratti pubblici poste in capo al Commissario delegato per gli interventi di Expo 2015. Con norme introdotte durante l'esame al Senato[40] viene consentito altresì, per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali e ferroviari nonché piazzali, l'utilizzo delle materie prime secondarie[41], acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, [comma 1, lettera c)].

Nello specifico, sono previste tra l'altro deroghe alle seguenti norme:

- articolo 93 del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) che prevede che la progettazione negli appalti e nelle concessioni di lavori si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici: preliminare, definitiva ed esecutiva;
- articolo 140 del D. Lgs. 163/2006, in materia di procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto;
- alle disposizioni di cui al D.M. 161/2012 in materia dei criteri per l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo;
- articolo 59 del D. Lgs. 163/2006, in merito al ricorso all'accordo quadro anche per i lavori diversi dalla manutenzione;
- 253, comma 20-*bis*, del D. Lgs. 163/2006, in materia di esclusione automatica delle offerte.

Le deroghe sono altresì estese alle stazioni appaltanti relativamente ad strettamente funzionali all'Evento[42];

- prevedono per gli edifici temporanei connessi all'evento Expo 2015, per i quali sussista l'obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell'evento, la disapplicazione delle norme relative al rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia primaria, dell'obbligo di certificazione energetica e del soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza. La sostenibilità ambientale di Expo 2015 è in ogni caso garantita dalla compensazione delle emissioni di CO2 nel corso della preparazione e realizzazione dell'evento nonché, negli edifici non temporanei, da prestazioni energetiche e da copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento attraverso fonti rinnovabili superiori ai minimi previsti dalla legge [comma 1, lettera d)];
- dispongono che con DPR, da emanare entro il 30 aprile 2013, siano individuate misure volte alla tutela dei segni distintivi di Expo 2015 SpA. Con il medesimo decreto sono individuati specifici interventi volti a reprimere attività parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, non autorizzate da Expo 2015 SpA, dirette ad intraprendere attività di commercializzazione parassitaria al fine di ricavarne visibilità o profitto economico, anche prevedendo le relative sanzioni amministrative da un minimo di 5.000 euro ad un massimo

di 250.000 euro, fatte salve quelle già previste dalla legislazione vigente [comma 1, lettera e)];

- specificano che nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A., si applichino le disposizioni processuali, di cui all'art. 125 del decreto legislativo 104/2010 (Codice del processo amministrativo) [comma 1, lettera f)]

Detto articolo dispone, tra l'altro, che, in sede di pronuncia sulla tutela cautelare *ante causam*, il giudice amministrativo tenga conto delle probabili conseguenze del provvedimento sugli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera;

- prevedono che il Comitato interministeriale programmazione economica (CIPE) assuma le decisioni strategiche, anche finalizzate ad ottenere eventuali finanziamenti comunitari, per la valorizzazione dell'innovazione del settore turistico e del patrimonio culturale e paesaggistico, connesse con la realizzazione dell'Expo Milano 2015. Il CIPE assicura il coordinamento tra le amministrazioni interessate. Il Commissario riferisce trimestralmente al CIPE sullo stato di attuazione delle opere e su azioni correttive intraprese per il superamento delle criticità [comma 1, lettera g)]

La **relazione tecnica**, oltre a descrivere sinteticamente le norme, afferma che:

- con riferimento alla lettera a), in materia di Commissario unico, dalle disposizioni non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- per quanto attiene alla lettera b), in materia di utilizzo di economie di gara, le norme non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che il dettato normativo, da un lato, fa salva espressamente l'applicazione dell'11 per cento previsti per i costi della Società (articolo 54, comma 1, del DL 78/2010 e successive modificazioni) e dall'altro, richiede che sia la società stessa ad attestare previamente la conclusione del piano delle opere;
- riguardo alle lettere c) e d), in materia di deroghe al Codice degli appalti e alle normative ambientali, le disposizioni hanno natura procedimentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le stesse, permettendo il rispetto dei tempi convenuti mediante accordo internazionale con il *Bureau International des Expositions* (BIE) e nei contratti già stipulati con i Paesi aderenti, evitano conseguenze finanziarie negative;
- con riferimento alla lettera e), in materia di tutela dei segni distintivi di Expo 2015, considerata la natura ordinamentale della norma, non si ravvisano effetti negativi per la finanza pubblica;
- per quanto attiene alla lettera f), in materia processuale, la disposizione è di natura procedimentale e non comporta effetti negativi per il bilancio dello Stato;
- relativamente alla lettera g), in materia di CIPE, le disposizioni sono di natura ordinamentale

e da esse non discendono, pertanto, effetti negativi per la finanza pubblica.

Il Governo, durante l'esame al Senato, ha affermato[43] che, per quanto riguarda le deroghe ambientali, le stesse appaiono coerenti con la normativa comunitaria in quanto si riferiscono a strutture destinate a essere rimosse immediatamente. Per quanto concerne le deroghe al codice dei contratti pubblici, il Governo ha segnalato che dette deroghe appaiono in buona sostanza analoghe a quanto previsto dalle OPCM 3623/2007, 3840/2010, 3900/2010 e 3901/2010, richiamate dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del DL 59/2012, laddove ha fatto salvo il grande evento Expo 2015. Si tratta pertanto di deroghe già previste a legislazione vigente per tale evento, con riferimento alla figura commissariale, ora sostituita dal Commissario unico.

In merito all'istituzione di organismi per la gestione delle attività, nonché alla costituzione di un tavolo istituzionale, è stato affermato che la disposizione non sortisce alcuna portata innovativa dell'ordinamento giuridico in quanto la stessa ricalca in maniera identica la previgente formulazione dell'articolo 14, comma 2, del DL 112/2008, sulla scorta del quale è stato emanato il DPCM 22 ottobre 2008. Con tale provvedimento sono stati già istituiti il Commissario straordinario del Governo e il Commissario generale dell'Expo Milano 2015, la Commissione di coordinamento, la Società di gestione EXPO 2015 s.p.a. e il Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e interregionali. Pertanto, nessun nuovo organismo, diverso dal Commissario unico, viene istituito con le disposizioni in oggetto.

Relativamente all'istituzione del Commissario unico delegato del Governo per l'Expo 2015 è stato fatto presente che tale figura sostituisce quella del Commissario straordinario delegato del Governo e alla medesima figura vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni già conferite a quest'ultimo. La disposizione, pertanto, non innovando rispetto al novero complessivo delle competenze previste a legislazione vigente, non comporta alcun nuovo o maggior onere per la finanza pubblica.

Il Governo ha confermato altresì, riguardo alla nomina di soggetti delegati, fino a un massimo di tre, l'assenza di nuovi o maggiori oneri in quanto agli eventuali compensi per i delegati si provvederà con le risorse già destinate al funzionamento della struttura commissariale.

Infine, per quanto attiene alle misure volte alla tutela dei segni distintivi di Expo 2015, nonché a specifici interventi tesi a reprimere il fenomeno del cosiddetto *ambush marketing*, il Governo ha ribadito che si tratta di disposizioni di natura ordinamentale che, come tali, non comportano alcun effetto di natura finanziaria.

**Al riguardo**, si rileva che le disposizioni in esame appaiono prevalentemente di carattere ordinamentale, in quanto volte ad una riorganizzazione della normativa già emanata per la preparazione dell'Evento Expo 2015, alla luce della nomina del Commissario unico delegato del Governo. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare in base a quanto affermato dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

Ciò con particolare riferimento agli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per gli interventi regionali e sovra regionali, alle deroghe al Codice degli appalti e alle norme in materia ambientale.

Per quanto attiene alla repressione di attività parallele non autorizzate da Expo 2015 SpA, finalizzate

ad intraprendere forme di commercializzazione parassitaria, appare utile acquisire dati ed elementi volti a confermare la sostenibilità dei relativi adempimenti, a carico di soggetti competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e quindi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alla deroga introdotta durante l'esame al Senato in materia di utilizzo delle materie prime secondarie, appare utile acquisire conferma circa la conformità della norma alla disciplina comunitaria in materia ambientale, al fine di escludere la possibilità di eventuali sanzioni.

### **ARTICOLO 5, commi da 1-bis a 1-quater**

#### **Norme concernenti la Società Expo 2015 S.p.A.**

**Le norme**, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato[\[44\]](#), stabiliscono che la Società Expo 2015 S.p.A. può stipulare apposito Protocollo con le Nazioni Unite per disciplinare le modalità della relativa partecipazione a supporto dell'organizzazione dell'Evento. A tal fine può essere costituito uno specifico Fondo Fiduciario (*Trust Fund*) attraverso il quale l'Organizzazione delle Nazioni Unite opera, a valere sulle risorse della società, secondo le modalità previste nel medesimo Protocollo (articolo 5, comma 1-bis).

In relazione alla specificità dell'attività operativa, a valere sulle risorse della contabilità speciale del Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, può essere istituito un Fondo economale per il pagamento delle spese contrattuali per le quali non è possibile disporre tramite ordinativi di pagamento nella forma ordinaria con obbligo di rendicontazione. A tal fine il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia nomina un funzionario responsabile del predetto servizio cassa economale (articolo 5, comma 1-ter).

L'attività del funzionario in questione è disciplinata dagli articoli 33 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254[\[45\]](#) e dagli articoli 7 e 8 del Decreto Ministeriale 21 febbraio 2006 del Ministro dell'economia e delle finanze[\[46\]](#).

Le disposizioni di cui all'articolo 10 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e il *Bureau International des Expositions*, ratificato con la legge 14 gennaio 2013, n. 3, in materia di esenzioni a favore dei Commissariati Generali di Sezione per la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano 2015, si applicano, limitatamente alle attività svolte in relazione alla realizzazione e gestione del Padiglione Italia, alla Expo 2015 S.p.A (articolo 5, comma 1-quater).

#### **La relazione tecnica** non considera la norma.

Nel corso del dibattito presso la 5ª Commissione del Senato[\[47\]](#) sono stati richiesti chiarimenti circa l'effettiva portata delle norme in esame. In particolare è stato ipotizzato che le norme recate dal comma 1-bis potessero comportare l'utilizzo delle risorse della società Expo Spa per finalità ulteriori rispetto a quelle originariamente previste, con il rischio di

non riuscire a fronteggiare impegni di spesa pregressi. Analoga osservazione riguarderebbe anche le norme recate dal comma 1-ter, che, peraltro, non sembrano pienamente conformi alle normativa di contabilità pubblica. E' stato infine richiesto di chiarire se il comma 1-quater possa comportare minori entrate.

Nella seduta successiva della 5° Commissione[48], il rappresentante del Governo ha dichiarato di ritenere che la proposta in esame non comporti maggiori oneri, in relazione ad una minore entrata già prevista a legislazione vigente.

Nel corso della seduta del 4 giugno 2013, la 5° Commissione ha reso parere non ostativo sulla proposta in esame.

**Al riguardo**, rilevato preliminarmente che Expo 2015 è una società per azioni, appare opportuno chiarire quali siano le "spese contrattuali per le quali non è possibile disporre tramite ordinativi di pagamento nella forma ordinaria con obbligo di rendicontazione" e quale sia la portata della disposizione anche con riferimento al possibile impatto sulle procedure di controllo *ex post* volte a confermare la corretta gestione di fondi di provenienza pubblica.

Con riguardo alle disposizioni recate dal comma 1-quater, si rileva che l'articolo 10 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015[49], reca la seguente rubrica: "Esenzione dalle imposte per i Commissariati generali di Sezione". In particolare il comma 1 del citato articolo 10 stabilisce che i Commissariati generali di Sezione, i loro beni, averi e redditi sono esentati, nell'ambito delle attività istituzionali espositive e non commerciali, da ogni imposizione diretta e, nei limiti previsti dai commi successivi del medesimo articolo 10, da imposizione indiretta, da parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La norma in esame dispone che l'esenzione sia limitata alle attività svolte in relazione alla realizzazione e gestione del Padiglione Italia. Sembrerebbero, dunque, imponibili tutte le altre attività. Andrebbe precisato se la norma in esame sia volta a chiarire l'originario significato delle disposizioni di cui all'articolo 10.

## **ARTICOLO 5-bis**

### **Trasporto marittimo nell'area dello stretto di Messina**

**Normativa vigente** L'articolo 1, comma 1031, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ha istituito, presso il Ministero dei trasporti, un Fondo – per il quale è stata autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 - in favore del trasporto pubblico locale, destinato all'acquisto di veicoli adibiti a tali servizi, e finalizzato, tra l'altro, ad incentivare il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani. Tale fondo è destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento per l'acquisto, tra l'altro, ai sensi della lettera b) del medesimo comma, di veicoli destinati a

servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie, nonché per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale.

L'articolo 8, comma 4, del DL 159/2007 ha altresì autorizzato, per potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina, la spesa di 40 milioni di euro per il 2007 per l'acquisto o il noleggio di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e dei relativi servizi, il collegamento veloce dell'aeroporto di Reggio Calabria con Messina ed altri eventuali scali, nonché per l'introduzione di agevolazioni tariffarie e l'istituzione del sistema informativo dei servizi di mobilità nello Stretto.

L'articolo 34-*undecies*, comma 2, del DL 179/2012 ha integrato l'articolo 1, comma 1031, lettera *b*), della L. 296/2006, introducendo, tra le finalità del Fondo per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, quelle di cui all'articolo 8, comma 4, del DL 159/2007 sopracitato.

**Le norme**, introdotte durante la discussione al Senato[\[50\]](#), autorizzano per il solo anno 2013 una spesa di 3 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera *b*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (comma 1-*bis*).

All'onere derivante dall'attuazione di tali disposizioni si provvede in primo luogo, nella misura di 2,5 milioni di euro, mediante parziale utilizzo delle entrate derivanti dalle tariffe in materia di motorizzazione previste per l'anno 2013, riassegnabili alla spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 238, della legge finanziaria per il 2005 dispone un incremento delle tariffe per operazioni in materia di motorizzazione, quantificando le maggiori entrate derivanti da tale misura in 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Il comma prevede che una quota delle predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall'anno 2006, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a copertura della svolgimento delle attività svolte dal predetto Ministero relativamente alla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 2, commi 3-5, del D.Lgs. n. 190/2002, il cui contenuto è confluito nel decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici). L'articolo 29, comma 16 del DL 216/2011 (decreto proroga termini) limita, per l'anno 2013, la riassegnazione di cui al precedente periodo all'importo di euro 8.620.000[\[51\]](#).

A tale fine, il comma 238 testé citato è modificato con l'aggiunta della previsione che la riassegnazione di entrate al predetto Ministero è limitata, per l'anno 2013, all'importo di 6,12 milioni di euro.

In secondo luogo, si provvede quanto a euro 500.000 per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (comma 1-*ter*).

-

**La relazione tecnica** non considera le norme, introdotte dal Senato.

**Al riguardo**, atteso che per effetto delle norme in esame la riassegnazione di cui all'articolo 1, comma 238, della legge finanziaria 2005 è limitata, per l'anno 2013, all'importo di 6,12 milioni di euro, sembrerebbe opportuno acquisire elementi dal Governo in merito alla possibilità che l'ulteriore riduzione delle risorse riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per le finalità di cui all'articolo 2, commi 3-5, del D. Lgs. 190/2002, possa pregiudicare la realizzazione di programmi già in essere a valere sulle medesime risorse.

A tale proposito andrebbero acquisiti elementi volti a verificare che la dinamica per cassa degli interventi finanziati dalla norma in esame sia coerente con quella scontata nei tendenziali in relazione ai precedenti utilizzi delle risorse derivanti dalle tariffe in materia di motorizzazione.

Infine appare utile acquisire informazioni circa l'entità degli interventi ancora da finanziare per le finalità di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina di cui all'art. 1, comma 1031, della legge 296/2006.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva che il comma 1 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Al relativo onere si provvede:

- quanto a 2,5 milioni di euro mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

- quanto 0,5 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento, riferito al triennio 2013-2015, del fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 3, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

-

**Al riguardo**, con riferimento all'utilizzo con finalità di copertura di una quota parte delle entrate derivanti dalle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione (capitolo 2454,

articolo 12 – stato di previsione dell'entrata), si ribadisce l'opportunità che il Governo chiarisca se le suddette risorse siano già state acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, e se la riduzione della quota da riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevista dalla disposizione possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse[52].

Con riferimento all'impiego dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, si osserva che il medesimo, sebbene privo di una apposita voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

## **ARTICOLO 5-ter**

### **Proroga della gestione accentrata degli appalti nei piccoli comuni**

**Normativa vigente.** L'art. 23, commi 4 e 5, del decreto legge n. 201/2011, ha stabilito l'obbligo per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture:

- nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti;
- ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.

Il comma 5 ha, quindi, specificato che tali disposizioni si applichino alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.

Il comma 11-ter dell'art. 29 del D.L. 216/2011 ha prorogato di dodici mesi (fino al 31 marzo 2013) il predetto termine, a decorrere dal quale i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti dovranno obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

**La norma**, differisce al 31 dicembre 2013 il termine previsto dall'articolo 23, comma 5, del DL 201/2011: pertanto per le gare bandite dopo tale data i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti dovranno affidare obbligatoriamente a un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi o forniture nell'ambito delle unioni di comuni, ove esistenti, o costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi. Poiché la precedente proroga è scaduta il 31 marzo 2013, la norma in esame dispone che “siano fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1° aprile 2013 fino alla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto”.

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di **relazione tecnica**

Si ricorda che la RT allegata al maxiemendamento approvato dal Senato, riferito al D.L. 216/2011, recante la precedente proroga, affermava che la stessa non comportava effetti sui saldi di finanza pubblica, considerato che i risparmi di spesa ascrivibili alla formulazione originaria della disposizione non erano stati scontati nei tendenziali, in quanto quantificabili



soltanto a consuntivo.

**Al riguardo**, appare utile acquisire dal Governo dati ed elementi volti a chiarire:

- se anche in relazione al venir meno della proroga disposta dal DL 216/2011 fino al 31 marzo 2013, non siano stati scontati nei tendenziali effetti di risparmio (come dichiarato Governo in occasione della scadenza del predetto termine);
- quale sia l'entità approssimativa dei mancati risparmi conseguenti alla proroga in esame, anche nel caso in cui gli stessi non risultino scontati nei tendenziali;
- quale sia la disciplina applicabile alle gare i cui bandi risultino già stati pubblicati tra il 1° aprile 2013 e la data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, atteso che queste ultime si limitano a "fare salvi" i bandi e gli avvisi pubblicati in tale periodo.

#### **ARTICOLO 5-quater**

#### **Ripristino dell'operatività nella gestione della sicurezza nel porto di Genova**

**Le norme**, introdotte durante l'esame al Senato[\[53\]](#), autorizzano una spesa di 3,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, finalizzata a ripristinare l'efficienza e l'operatività della Sala operativa e del Centro VTS della Capitaneria di porto di Genova, nonché dei mezzi navali addetti al servizio di pilotaggio portuale danneggiati in occasione del sinistro marittimo occorso nel porto di Genova il 7 maggio 2013. Lo stanziamento è inteso a coprire anche le spese di supporto e di logistica per il mantenimento delle condizioni di operatività e per il ripristino della struttura operativa della locale corporazione dei piloti, nonché gli interventi di ripristino di competenza dell'Autorità portuale di Genova, necessari per garantire le inderogabili attività connesse alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima (comma 1).

A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della L 388/2000 (legge finanziaria 2001) (comma 2).

Si ricorda che l'articolo 145, comma 40, della legge 388/2000 istituisce un fondo per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e ricerche. A tale fine, le risorse del fondo, in misura non inferiore all'80 per cento delle dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di sostegno e incentivazione per l'alta formazione professionale tramite l'istituzione di un *forum* permanente realizzato da una o più ONLUS per la professionalità nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi. Tali misure, in una percentuale non superiore al 50 per cento, possono essere destinate dai citati enti alla realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di idonee infrastrutture.

- **La relazione tecnica** non considera le norme introdotte durante la discussione al Senato.

-

**Al riguardo** andrebbero forniti dati ed elementi circa la congruità e la coerenza temporale dell'autorizzazione di spesa in relazione agli interventi da finanziare. Si osserva, inoltre, che per effetto delle norme introdotte dal Senato, per gli anni 2013 e 2014, le risorse a disposizione del Fondo per la promozione di trasporti marittimi sicuri risulterebbero ridotte. Appare opportuno acquisire ulteriori elementi dal Governo in merito alla possibilità che tale riduzione di risorse possa pregiudicare la realizzazione di programmi già in essere a valere sulle risorse già assegnate al Fondo.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, relativa alle spese per studi e ricerche per trasporti marittimi sicuri (capitolo 2246 – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) della quale viene disposta la riduzione, nella misura di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, appare opportuno che il Governo chiarisca che l'utilizzo di tali risorse non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato le risorse delle quali è previsto l'utilizzo nell'anno 2013 risultano accantonate.

## ARTICOLO 6

### Proroga emergenza sisma maggio 2012

**Normativa vigente.** L'articolo 11 del DL n. 174 del 2012 ha previsto un meccanismo di finanziamento agevolato per le imprese colpite dal sisma in Emilia - Romagna. In particolare il comma 7 dispone che, fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro.

Il successivo comma 7-bis stabilisce, inoltre, che il suddetto finanziamento possa essere chiesto anche da titolari di reddito di lavoro autonomo, esercenti attività agricole di cui all'art. 4 del DPR n. 633/1972, titolari di reddito di lavoro

dipendente proprietari di immobile adibito ad abitazione principale dichiarato inagibile.

È previsto, inoltre, che la restituzione della quota capitale sia effettuata dai soggetti beneficiari in due anni a decorrere dal 1° luglio 2013; la quota interessi, invece, è a carico dello Stato mediante il riconoscimento di un credito d'imposta in favore degli enti finanziatori (comma 10).

Gli oneri per interessi a carico della finanza pubblica sono valutati in 145 milioni per l'anno 2013 e in 70 milioni per l'anno 2014. Nel caso di scostamenti dovuti a variazioni del tasso di interesse si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 (art. 7, comma 21, decreto-legge n. 95 del 201) (comma 13).

**La norma**, modificata nel corso dell'esame al Senato, prevede, nel rispetto del limite di spesa per interessi di cui all'articolo 11 comma 13 del DL n. 174/2012 (145 milioni di euro per il 2013 e 70 per il 2014), la proroga al 31 dicembre 2014 del termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del DL n. 74 del 2012 (comma 1).

Viene rideterminato al 31 ottobre 2013<sup>[54]</sup> il termine (già fissato al 30 novembre 2012<sup>[55]</sup>) quale data ultima di presentazione della documentazione utile per l'accesso al finanziamento di cui ai suddetti commi 7 e 7-bis. Entro tale termine possono presentare la documentazione tutti i soggetti che non sono riusciti a provvedervi entro l'originario termine finale del 30 novembre 2012 (comma 2).

Viene, inoltre, prevista l'estensione del finanziamento agevolato per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, di cui al medesimo articolo 11 del DL n. 174 del 2012, anche ai versamenti dovuti nel periodo 1° luglio – 15 novembre 2013<sup>[56]</sup>. Tale estensione riguarda sia i soggetti che hanno fatto richiesta del finanziamento entro il termine attualmente previsto del 30 novembre 2012, sia i soggetti che richiederanno il finanziamento entro il nuovo termine del 15 giugno 2013 (comma 3). Conseguentemente si prevede l'adeguamento della convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'ABI, prevedendo modalità di rimborso dei finanziamenti tali da assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al predetto comma 13 dell'articolo 11 del DL 174/2012 (comma 5).

Si prevede, infine, che sulle contabilità speciali<sup>[57]</sup> aperte presso la tesoreria statale intestate ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, possano confluire le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal medesimo sisma del 20 e 29 maggio (comma 5-bis).

In proposito si ricorda che il comma 6 dell'articolo 2 del DL 74/2012 dispone che, per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse presenti nelle predette contabilità speciali, nonché i relativi utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, che provvedono, per conto dei Presidenti delle Regioni in qualità di commissari delegati, agli interventi di ricostruzione, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali beneficiari.

**La relazione tecnica**, riferita al provvedimento originario, relativamente alle sole entrate tributarie, al fine di determinare l'onere in termini di interessi e in assenza di dati puntuali sui soggetti che hanno i requisiti per accedere al finanziamento, afferma che prudenzialmente sono stati considerati i versamenti tributari di un'ampia platea di soggetti, di cui ai commi 7 e 7-bis dell'articolo 11 del DL 174/2012 residenti nell'area colpita dal sisma, in linea con quanto già effettuato in sede di stima degli effetti dell'articolo 11 del DL 174/2012. In particolare, la RT afferma che l'ammontare complessivo dei soli versamenti tributari stimati per il nuovo periodo agevolato ai fini del finanziamento, rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente (1 luglio – 30 settembre 2013[58]), risulta di circa 830 milioni di euro. Gli effetti dello slittamento relativamente ai versamenti contributivi, sono, invece, stimati dalla RT in misura pari a circa 290 milioni di euro. La RT afferma che per tali importi non si ascrivono comunque effetti di minor gettito in quanto essi saranno comunque versati entro il corrente anno finanziario.

Con riferimento alla riapertura dei termini per accedere al finanziamento agevolato relativamente ai versamenti dovuti fino al 30 giugno 2013, la RT stima una platea piuttosto ridotta di potenziali beneficiari affermando che dall'analisi dei dati di versamento F24 risulta che nell'area del sisma i versamenti tributari del 2012 e del primo trimestre 2013 sono sostanzialmente in linea con il trend storico. Secondo la RT, inoltre, ciò è confermato dallo scarso tiraggio dei prestiti, che ad oggi è risultato di circa 800 milioni di euro, secondo i dati forniti dalla regione Emilia – Romagna.

La RT conclude che, posta la capienza del plafond, non si riscontra un maggior onere per interessi posto a carico del bilancio dello Stato mediante il meccanismo del credito d'imposta. A tal proposito, la norma prevede l'adeguamento della convenzione ABI/Cassa Depositi e Prestiti in termini tali da assicurare il rispetto del limite di spesa fissato dall'articolo 11, comma 13, in 145 milioni di euro per l'anno 2013 e 70 milioni di euro per l'anno 2014.

Nella Nota[59] di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, il Governo ritiene che con la RT siano stati forniti dati idonei (tenuto conto del trend dei versamenti tributari e contributivi effettuati senza l'utilizzo dei finanziamenti e quindi dello scarso tiraggio dei prestiti per il finanziamento di tali versamenti) ad assicurare l'esistenza di margini per il soddisfacimento dei potenziali beneficiari nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e degli effetti già scontati, così come del resto espressamente previsto dalla norma in commento. Quanto al numero dei beneficiari, la Nota precisa che nella RT si da conto del fatto che le stime sono state fatte sin dall'origine in modo prudenziale, per ricomprendervi un'ampia platea di soggetti. Resta comunque ferma la necessità di acquisire elementi informativi dalla regione Emilia – Romagna in ordine alla platea dei potenziali beneficiari e ai soggetti effettivamente danneggiati, in modo da integrare i dati dell'effettivo tiraggio con una proiezione del tiraggio derivante dall'estensione disposta dalla norma in esame.

Per quanto riguarda il trattamento contabile dell'operazione, la Nota precisa che allo stato non vi è ancora una decisione definitiva da parte delle autorità statistiche, tenuto conto che alcuni elementi sostanziali che la caratterizzano supportano una classificazione del finanziamento come debito del contribuente anziché della PA. La Nota ritiene che, sussistendo i margini dati da un tiraggio molto inferiore alle aspettative, l'estensione non oltre il 30 settembre 2013 delle agevolazioni previste dalla norma consenta di evitare il rischio di un aumento del debito.

In un'ulteriore Nota<sup>[60]</sup> del Dipartimento delle finanze, si precisa che la stima di 830 milioni di euro si riferisce all'ulteriore periodo agevolato (luglio-settembre) e, in assenza di dati puntuali, non poteva che basarsi su valutazioni "macro", da ritenersi alquanto prudenziali sia per il livello di ammontare considerato, sia perché basate sui dati storici di gettito precedenti il 2012, anno influenzato dall'evento sismico.

Per quanto riguarda lo slittamento al 15 novembre del periodo in relazione al quale per i versamenti tributari e contributivi è ammesso il finanziamento agevolato, una RT riferita ad un emendamento analogo afferma che la disposizione comporta un ammontare di nuovi potenziali finanziamenti pari a circa 850 milioni di euro per le entrate tributarie e a 140 milioni per le entrate contributive, in aggiunta a quelli già stimati con la RT originaria pari rispettivamente a 830 e a 290 milioni di euro. La RT conferma la capienza del plafond del DL 174/2012, articolo 11 e precisa che l'onere per interessi è posto a carico del bilancio dello Stato mediante il meccanismo del credito d'imposta e non ci sono effetti su SNF, fabbisogno e indebitamento.

**Al riguardo**, si rileva che le disposizioni in esame estendono il periodo in relazione al quale è ammesso il finanziamento agevolato per i versamenti tributari e contributivi, ma non intervengono sui termini di pagamento dei medesimi tributi e contributi. In proposito andrebbe acquisita una conferma, tenuto conto che la RT contiene un riferimento all'assenza di effetti infrannuali dovuti al fatto che gli importi indicati "saranno comunque versati entro il corrente anno finanziario" e tenuto conto, che il comma 3 esclude la applicazione delle sanzioni". In particolare con riferimento a tale esclusione andrebbe chiarito se si faccia riferimento a versamenti non effettuati entro i termini, per i quali si renderebbe necessario il pagamento di sanzioni. In tal caso la norma comporta un mancato gettito da sanzioni. Qualora invece la mancata applicazione di sanzioni si riferisca a situazioni future, essa potrebbe determinare un incentivo a non adempiere nei termini previsti. In proposito andrebbe acquisita una valutazione del Governo

Appare, inoltre, opportuno un chiarimento con riferimento alla disposizione di cui al comma 1 che proroga lo stato di emergenza degli eventi sismici del maggio 2012, richiamando comunque il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del DL 174/2012: tale limite, infatti, è riferito esclusivamente all'onere per interessi sostenuto dallo Stato in relazione alla concessione dei finanziamenti agevolati da parte degli istituti finanziari. Non sembrerebbe quindi pertinente il richiamo contenuto al comma 1.

Più in generale si ravvisa l'opportunità - secondo quanto richiesto anche in relazione al successivo

articolo *6-septies* – di un chiarimento al fine di verificare se i nuovi termini previsti per richiedere i finanziamenti agevolati, determinando un rinvio anche dei piani di rimborso dei medesimi, possano influire sulla modulazione annua dell'onere per interessi posto a carico dello Stato, quantificato - per l'insieme dei finanziamenti previsti per gli eventi sismici in esame - in 145 milioni di euro per il 2013 e 70 milioni di euro per il 2014.

Infine, con riferimento alla disposizione di cui al comma *5-bis*, in base alla quale le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori possono affluire alla contabilità speciale intestata ai presidenti delle regioni colpite dal sisma del maggio 2012, andrebbe chiarito se la norma rilevi esclusivamente sotto il profilo ordinamentale, con riferimento all'accentramento della gestione delle risorse destinate alla ricostruzione, ovvero rilevi anche sotto il profilo finanziario con riferimento all'esclusione dal patto di stabilità interno per gli enti locali delle somme appostate sulla predetta contabilità.

Si ricorda che l'art. 31, comma *8-bis* della L. n. 183/2011, prevede in via generale l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, nei limiti delle risorse rese disponibili a fini di copertura sul Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui al DL n. 154/2008.

L'art. 31, comma 7, della medesima legge prevede inoltre che non rilevino ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale.

La medesima esclusione, con riferimento al periodo 2012-2014, è prevista anche per le risorse che affluiscono alla contabilità speciale di cui all'art. 2, comma 6, del DL n. 74/2012, interessata dalla norma in esame. Risulta pertanto opportuno che sia confermato che l'incremento delle dotazioni delle suddette contabilità prefigurato dalla norma riguardi somme la cui piena spendibilità risulti già scontata a legislazione vigente.

Infine, per quanto attiene ai profili inerenti la garanzia statale sui finanziamenti agevolati per gli eventi sismici in esame, si rinvia alle considerazioni formulate con riguardo all'articolo *6-septies*.

## **ARTICOLO 6-bis**

### **Deroga al patto di stabilità interno per il sisma in Molise**

**La norma** prevede che, al fine di agevolare il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e novembre 2012 in Molise, gli obiettivi del patto di stabilità interno per il 2013 siano ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale<sup>[61]</sup> nel limite di 15 milioni.

Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, quantificati in 15 milioni di euro per l'anno 2013 è previsto l'utilizzo del Fondo per l'attualizzazione di contributi

pluriennali[62].

**Al riguardo**, sotto il profilo della quantificazione, si segnala che il tenore letterale della norma non prevede in modo esplicito che la regione Molise, nel ridurre gli obiettivi degli enti locali, possa non operare compensazioni a carico del proprio obiettivo di patto (compensazione cui la regione sarebbe tenuta sulla base dei meccanismi generali del patto regionale verticale). L'esclusione del predetto obbligo di compensazione a carico degli obiettivi della regione sembra peraltro potersi implicitamente desumere dalla presenza di una disposizione di copertura finanziaria. Sul punto appare comunque opportuna una conferma.

Si ricorda che l'articolo 6-*bis*, nel riconoscere ad altre regioni colpite da calamità naturali norme di contenuto analogo a quella in esame, parimenti introdotte nel provvedimento dal Senato, dispone esplicitamente che non sussiste obbligo di compensazione a carico dei bilanci regionali dei maggiori spazi riconosciuti agli enti locali.

Sotto il profilo applicativo, si segnala che la norma non specifica a quali enti si riferisca la deroga al patto di stabilità interno. Andrebbe pertanto confermato se questa sia da intendersi riferibile agli enti territoriali della regione Molise colpiti dal sisma, ivi compresa la regione stessa tenuto conto della predetta copertura finanziaria.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, con riferimento alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla modifica degli obiettivi del Patto di stabilità interno per una somma complessivamente pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013, si fa presente che alla stessa si provvede mediante ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (capitolo 7593 - Ministero dell'economia e delle finanze).

Da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato le risorse disponibili a valere sul predetto Fondo ammontano, per l'anno 2013, a 302,7 milioni di euro.

Appare pertanto opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo di tali risorse - alle quali più volte si è fatto ricorso in alcuni provvedimenti legislativi approvati recentemente dal Parlamento - non pregiudichi, nell'anno 2013, la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

## **ARTICOLO 6-quater**

### **Verifica di sicurezza sugli immobili colpiti dal sisma del maggio 2012**

**Normativa vigente** l'articolo 3, comma 10 del DL 74/2012 indica taluni criteri tecnici per la messa in sicurezza degli edifici, corredati dalle scadenze temporali entro cui provvedere in relazione grado di sicurezza sismica accertato. In particolare, si specificano le condizioni tecniche in base alle quali si intende soddisfatto o meno l'obbligo per i titolari di attività produttive di effettuare la verifica di sicurezza, ai fini dell'acquisizione della certificazione di agibilità sismica da parte di un professionista abilitato.

**La norma**, introdotta durante la discussione al Senato[\[63\]](#), considera i criteri tecnici per la messa in sicurezza degli edifici individuati dall'articolo 3, comma 10 del DL 74/2012 validi anche alle aree in cui l'intensità macrosismica rilevata dal Dipartimento della Protezione Civile abbia raggiunto valori pari o superiori a 6.

-  
**La relazione tecnica** non considera le norme, introdotte al Senato

La RT allegata all'originario DL 74/2012 non rilevava effetti finanziari negativi evidenziando la natura ordinamentale delle disposizioni.

-  
**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale apparirebbe opportuna una conferma, che sussistano le relative risorse per quanto attiene agli eventuali interventi su edifici pubblici.

## **ARTICOLO 6-quinquies**

### **Deroga al patto di stabilità interno per i comuni e le province colpiti dal sisma**

**La norma** prevede che gli obiettivi del patto di stabilità interno per il 2013 dei comuni e delle province colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dell'aprile 2009 siano ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale[\[64\]](#) nei limiti di:

- 50 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia Romagna;
- 5 milioni di euro per gli enti locali della regione Lombardia;
- 5 milioni di euro per gli enti locali della regione Veneto;
- 30 milioni di euro per gli enti locali della regione Abruzzo.

Ai fini dell'attuazione della disposizione in esame le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Abruzzo nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto.

Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, quantificati in 90 milioni di euro per l'anno 2013 è previsto l'utilizzo del Fondo per l'attualizzazione di contributi pluriennali[\[65\]](#).



**La relazione tecnica** allegata all'emendamento introduttivo della disposizione[66] afferma che la norma determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica per 90 mln di euro, compensati mediante corrispondente utilizzo del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali.

**Al riguardo**, nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione, essendo la deroga limitata dalla norma nel suo importo massimo.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, con riferimento alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla modifica degli obiettivi del Patto di stabilità interno di una somma complessivamente pari a 90 milioni di euro per l'anno 2013, si fa presente che alla stessa si provvede mediante ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (capitolo 7593 – Ministero dell'economia e delle finanze).

Da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato le risorse disponibili a valere sul predetto Fondo ammontano, per l'anno 2013, a 302,7 milioni di euro.

Appare pertanto opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo di tali risorse - alle quali più volte si è fatto ricorso in alcuni provvedimenti legislativi approvati recentemente dal Parlamento - non pregiudichi, in particolare con riferimento all'anno 2013, la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

## **ARTICOLO 6-sexies**

### **Personale a tempo determinato nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012**

**Le norme**, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato[67], modificano l'articolo 3-bis, commi 8 e 9 del decreto legge n. 95/2012.

Le modifiche autorizzano assunzioni con contratti di lavoro flessibile anche per l'anno 2014, per far fronte alla situazione emergenziale conseguente al sisma del 20 e 29 maggio 2012. Il testo vigente prevede già la possibilità di effettuare assunzioni per gli anni 2012 e 2013. La scadenza dei contratti non deve essere successiva al 31 dicembre 2014.

Le unità di personale assunte sono destinate per l'80 per cento alle unioni di comuni o ai comuni colpiti dal sisma[68], per il 16 per cento alla struttura commissariale istituita per il coordinamento degli interventi e per il restante 4 per cento, alle prefetture di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia.

La nuova formulazione del comma 8 proposta conferma la disposizione che prevede che nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate agli enti locali, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. E' stabilito, confermando la legislazione vigente, che per effettuare le assunzioni si possa attingere alle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni di comuni e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (comma 1, alinea, comma 8).

Agli oneri derivanti dalle assunzioni di personale si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74[69] nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000 per l'anno 2014. Le norme vigenti prevedono una spesa di 3.750.000 per l'anno 2012 e di euro 9.000.000 per l'anno 2013. La maggior spesa autorizzata è pari, pertanto, a **11 milioni di euro per il 2013 e a 20 milioni di euro per il 2014** (comma 1, alinea, comma 9).

Si dispone, inoltre, la modifica dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. Tale disposizione già prevede, nel testo vigente, che per coordinare le attività di ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, i Presidenti delle regioni possono avvalersi dei sindaci dei comuni e dei Presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi. A tal fine si prevede che possa essere costituita apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità. Gli oneri per detto personale sono posti interamente a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, mentre la formulazione oggi vigente lascia il trattamento fondamentale a carico delle amministrazioni di appartenenza (comma 2).

E' stabilito, infine, che i Commissari delegati alla ricostruzione nelle zone colpite dal sisma del 2012[70] sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza 1° agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2014 alle unità lavorative il compenso per il lavoro straordinario reso nei limiti di trenta ore mensili. Tale compenso non può essere corrisposto ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa. Il personale interessato dalla norma è quello alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale. Le prestazioni straordinarie rese debbono essere debitamente documentato ed essere state svolte per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. Anche in tale ipotesi agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (comma 3).

**La relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto delle norme[71].

**Al riguardo** si rileva che i commi 2 e 3 autorizzano una spesa non determinata nel *quantum*. In assenza di tale indicazione non appare possibile verificare se la copertura - disposta a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del DL 74/2012 - risulti congrua.

Si rileva inoltre che l'apposizione di un limite di spesa sembra necessaria con riferimento alle disposizioni recate dal comma 3, dal momento che la norma consente, in particolare, la liquidazione di 30 ore mensili di straordinario ad una platea di dipendenti pubblici potenzialmente piuttosto vasta, trattandosi del personale alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative presenti nei territori interessati dal sisma del maggio 2012.

Si rileva, altresì, che la disposizione recata dal comma 3 consente di intervenire per il pagamento di spese relative all'anno 2012. Tale intervento rappresenta una deroga al principio dell'annualità e potrebbe prestarsi a richieste emulative da parte di altre amministrazioni coinvolte nella gestione di emergenze di qualsiasi natura. Sul punto appare opportuna una valutazione del Governo. Appare quindi necessario, anche in relazione a tali ulteriori spese, acquisire una quantificazione del maggior onere che si presume debba derivare dalle norme in esame, anche al fine di chiarire se le disponibilità che sussistono sul Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del DL 74/2012, posto a copertura, risultino sufficienti a finanziare le ulteriori spese previste.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si ricorda che le risorse delle quali è previsto l'utilizzo sono quelle relative al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 (capitolo 2177 - Ministero dell'economia e delle finanze), il quale reca uno stanziamento di competenza pari a 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. In merito all'utilizzo di tali risorse appare opportuno che il Governo confermi che il loro impiego non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

## **ARTICOLO 6-septies**

### **Aiuti alle imprese nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012**

**Normativa vigente** L'art. 1, c.365-379, della legge di stabilità 2013 ha introdotto la possibilità, in favore di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, in possesso di specifici requisiti<sup>[72]</sup>, di accedere ad un finanziamento agevolato per il pagamento dei tributi e contributi dovuti fino al 30 giugno 2013 (comma

366). Il finanziamento, stipulato tra soggetti beneficiari e istituti di credito, è assistito dalla garanzia dello Stato; il rimborso della quota capitale è effettuata dal soggetto beneficiario, mentre le spese di gestione e gli oneri per interessi sono a carico dello Stato[73].

La relazione tecnica allegata al ddl stabilità 2013 ha affermato che gli oneri per interessi - non quantificati - avrebbero trovato copertura nell'ambito delle risorse di cui al comma 13 dell'art. 11 del D.L. n. 174/2012[74]. La suddetta RT, inoltre, ritiene che la complessiva neutralità finanziaria della disciplina è assicurata dal rispetto del limite massimo del finanziamento indicato nel DL n. 174 e dai criteri di prudenzialità adottati in sede di quantificazione degli oneri per interessi dalla norma originariamente introdotta; per tale motivo, peraltro, alle modifiche introdotte nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento dirette ad ampliare l'ambito di applicazione, non sono stati ascritti effetti finanziari.

**La norma**, introdotta durante l'esame al Senato[75], interviene sulla disciplina del finanziamento agevolato disposta dalla legge di stabilità 2013 in favore delle imprese e dei professionisti danneggiati dal sisma del maggio 2012 disponendo:

- il differimento dal 30 giugno 2013 al 15 novembre 2013 del riferimento temporale indicato dal comma 366. Tale modifica determina l'incremento del valore potenziale complessivo del finanziamento agevolato (garantito dallo Stato e con oneri per interessi a carico della finanza pubblica) in quanto include gli importi corrispondenti ai tributi e contributi dovuti nel periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 15 novembre 2013 (lettera a);
- la modifica della documentazione richiesta per l'accesso al finanziamento (lettera b);
- la sostituzione del comma 373 della legge di stabilità il quale, nella versione originaria, subordina l'applicazione della disciplina agevolata alla preventiva autorizzazione da parte degli organi comunitari e prevede, una volta ottenuta tale autorizzazione, l'emanazione di un decreto del MEF per stabilire le date (nel 2013) entro le quali i soggetti beneficiari possono chiedere il finanziamento agevolato (lettera c). La formulazione proposta sembrerebbe diretta a consentire l'immediata attuazione della disciplina in quanto stabilisce che il beneficio spetta entro i limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Dispone inoltre che le domande di accesso al finanziamento agevolato da parte dei soggetti beneficiari possono essere presentate fino al 31 ottobre 2013 (lettera c).

La norma non è corredata di **relazione tecnica**.

**Al riguardo**, andrebbero forniti ulteriori elementi diretti a valutare gli effetti finanziari recati dalla norma in esame. Ciò in quanto:

- la proroga dal 30 giugno al 15 novembre 2013 è suscettibile di determinare un incremento dell'ammontare complessivo del finanziamento agevolato. Pur tenendo conto che la nuova formulazione del comma 373 potrebbe porre un limite soggettivo all'ammontare del

finanziamento agevolato individuale (*de minimis*), andrebbero quindi forniti elementi utili per la corretta quantificazione degli oneri per interessi e delle spese di gestione relativi ai finanziamenti che rientrano nell'ambito dell'agevolazione;

- la predetta proroga, inoltre, potrebbe determinare una modificazione della ripartizione annua delle spese per interessi (delineate originariamente, per il complesso dei finanziamenti agevolati riferiti agli eventi sismici in questione, in 145 milioni per il 2013 e in 70 milioni per il 2014). Andrebbe quindi chiarito se la nuova scadenza per le domande riferite ai finanziamenti in essere possa incidere sulla predetta modulazione annua dell'onere per interessi a carico dello Stato.

Si evidenzia, inoltre, che l'ampliamento dell'ambito di applicazione del beneficio, dovuto all'inclusione dei tributi e contributi dovuti fino al 15 novembre 2013, si riflette anche sul valore delle garanzie prestate dallo Stato sui finanziamenti erogati dagli istituti di credito agli imprenditori o lavoratori autonomi. Sul punto appaiono opportuni chiarimenti in considerazione del fatto che il limite massimo della garanzia (6 miliardi) – fissato dal DL n. 174/2012 cui la legge di stabilità 2013 rinvia – appare riferito solamente ai finanziamenti che gli istituti di credito possono, a loro volta, chiedere alla Cassa depositi e prestiti. Pertanto, pur tenendo conto del carattere eventuale dell'onere in esame, subordinato all'ipotesi di mancata restituzione del prestito da parte del soggetto agevolato, andrebbero valutati i possibili effetti finanziari che tengano conto della probabilità della effettiva escussione della garanzia alla luce dell'ampliamento del valore complessivo dei prestiti agevolati.

Sul punto si segnala che la relazione tecnica relativa all'articolo 6 (concernente analoghe modalità di sospensione del pagamento di tributi e contributi in favore di specifici soggetti danneggiati dal sisma in Emilia Romagna) stima un platea di beneficiari piuttosto ridotta in considerazione del fatto che il tiraggio dei prestiti, secondo i dati forniti dalla regione Emilia Romagna, risulta contenuto.

## **ARTICOLO 6-*octies***

### **Perdite di esercizio per l'anno 2012**

**Normativa vigente** In base alle disposizioni del codice civile, gli amministratori delle società di capitali hanno l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea straordinaria nel caso si realizzino perdite d'esercizio che determinino una riduzione di oltre un terzo del capitale sociale. L'assemblea può decidere: *a)* l'immediata riduzione del capitale sociale; *b)* il rinvio delle perdite all'esercizio successivo [\[76\]](#); *c)* la trasformazione della società (artt. 2446 e 2482-*bis* cod. civ.).

Inoltre, qualora, in conseguenza delle perdite realizzate, il capitale sociale scenda al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono convocare l'assemblea per procedere alla riduzione del capitale sociale per perdite e al contestuale incremento del capitale stesso fino al raggiungimento del valore minimo fissato dall'ordinamento (artt. 2447 e 2482-*ter* cod. civ.).

La riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, infatti, è una delle cause di scioglimento delle società di capitale e delle società cooperative previste dagli artt. 2484 e 2545 cod. civ.. Tali articoli, peraltro, individuano ulteriori cause di scioglimento.

**La norma**, introdotta durante l'esame al Senato [\[77\]](#), stabilisce che, a partire dal 31 dicembre 2012, le perdite relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 realizzate dalle imprese operanti nei territori colpiti dal sisma in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del maggio 2012, non rilevano ai fini degli obblighi di riduzione del capitale sociale e di scioglimento societario stabiliti dagli artt. 2446, 2447, 2482-*bis*, 2482-*ter*, 2484 e 2545 -*duodecies* del codice civile.

La disapplicazione della disciplina opera nell'esercizio nel quale la perdita si realizza e nei quattro esercizi successivi.

La norma non è corredata di **relazione tecnica**.

-

**Al riguardo** non si hanno osservazioni da formulare, per i profili di quantificazione.

## ARTICOLO 6-*novies*

### Detassazione contributi

**Normativa vigente.** L'articolo 3-bis del DL 95/2012 dispone che i contributi di cui all'art. 3, c. 1, lett. a) [\[78\]](#), del DL n. 74 del 2012, relativi al sisma in Emilia – Romagna, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1 del DL n. 74 del 2012, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo previsto (comma 1).

Si prevede, inoltre, che, in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi delle disposizioni in esame, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla parte capitale gli interessi dovuti. Le modalità di fruizione del credito d'imposta sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa disposto successivamente (comma 2). Al fine dell'attuazione della disposizione in

esame, è autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui, a decorrere dal 2013 (comma 6).

-  
**La norma**, introdotta nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, prevede la non concorrenza, ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dei contributi erogati a norma del citato articolo 3-bis.

**La relazione tecnica** precisa che con provvedimento dell'Agenzia delle entrate dell'11 gennaio 2013 sono state disciplinate le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al richiamato comma 2 dell'articolo 3-bis del DL 95/2012. In particolare, si dispone che il pagamento delle rate di rimborso del finanziamento avviene mediante la maturazione di un credito d'imposta in capo alla banca erogatrice del finanziamento, da utilizzare in compensazione, al fine di recuperare, in tal modo, l'importo della rata dovuta dal beneficiario del finanziamento agevolato.

La RT afferma che la non tassabilità del contributo (concesso sotto forma di credito d'imposta) non va ovviamente riferita al credito d'imposta maturato in capo al soggetto erogante il finanziamento, bensì al contributo fruibile dal beneficiario del medesimo finanziamento. La RT, pertanto ritiene che la disposizione non abbia effetti negativi in quanto, considerata la straordinarietà degli eventi calamitosi, alcun importo risulta scontato nelle previsioni di bilancio relativamente alla fattispecie da esentare configurandosi conseguentemente una rinuncia a maggior gettito.

-  
**Al riguardo** si prende atto di quanto indicato dalla RT.

Apparirebbe comunque utile un chiarimento in merito alle modalità con le quali, in linea generale, si provvede a formulare le previsioni di gettito riferite a contributi erogati dallo Stato.

## **ARTICOLO 7, commi da 1 a 6-bis**

### **Utilizzo delle risorse della delibera CIPE relative alle “spese obbligatorie”**

**Normativa vigente.** L'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 ha disposto, in seguito al sisma nella regione Abruzzo, che i sindaci assegnassero, fino al 31 gennaio 2012, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa fosse stata distrutta in tutto o in parte, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di 600 euro mensili, e, comunque, nel limite di 200 euro per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione.

L'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009 ha previsto la locazione temporanea di alloggi in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del sisma, i cui componenti dichiarino di non disporre di un'altra soluzione abitativa alternativa nel territorio della provincia di residenza o di domicilio. In attuazione di tale disposizione, gli assegnatari degli alloggi stipulano appositi contratti di locazione temporanea con i proprietari degli immobili in relazione ai quali i sindaci dei comuni interessati provvedono al pagamento del canone.

Gli articoli 13 e 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 hanno prorogato le

precedenti disposizioni fino al 31 dicembre 2012 se l'unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, ovvero è ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, o in area perimetrata dei centri storici, ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione ovvero se trattasi di unità immobiliare classificata con esito «B» o «C» appartenente all'ATER e all'Edilizia Residenziale Pubblica nei Comuni. Gli oneri dei medesimi articoli 13 e 14 venivano valutati in misura pari rispettivamente a 45 e a 7,4 milioni di euro e coperti a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1 del DL 39/2009. L'articolo 13, comma 2, dell'OPCM n. 3827 del 27 novembre 2009 prevede che i sindaci dei comuni colpiti dal sisma siano autorizzati a reperire un alloggio temporaneo ovvero a concedere il contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 a coloro i quali hanno perso la disponibilità di un'unità abitativa classificata con esito A, B o C, essendo venuto meno, a causa dell'evento sismico del 6 aprile 2009, il rapporto di locazione, per una durata pari al periodo residuo non goduto, comunque nel limite massimo di 12 mesi.

L'articolo 15 dell'OPCM n. 4013 del 2012 ha prorogato i benefici concessi nei confronti di coloro i quali hanno perso la disponibilità di un'unità abitativa classificata con esito B o C fino al 31 dicembre 2012 nel limite massimo di 300.000 euro.

-  
**La norma**, modificata nel corso dell'esame al Senato, al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza alle popolazioni della regione Abruzzo colpite dal sisma dell'aprile 2009 dispone che:

- il contributo per l'autonoma sistemazione ovvero all'assistenza gratuita, di cui al citato articolo 13 dell'OPCM n. 4013, previsto per le fattispecie indicate nel medesimo articolo 13 e sopra richiamate, è riconosciuto nel limite massimo di 53 milioni di euro (comma 1, lettera a));
- i contratti di locazione, di cui all'articolo 1 dell'OPCM n. 3769 del 15 maggio 2009, possono essere prorogati, previo espresso assenso del proprietario, nel limite di due annualità, e comunque nel limite massimo di 8,7 milioni di euro, in favore dei nuclei familiari la cui unità immobiliare è ricompresa in una delle fattispecie indicate nell'articolo 14 dell'OPCM n. 4013 e sopra richiamate (comma 1, lettera b));
- i benefici di cui all'articolo 13, comma 2 dell'OPCM n. 3827 del 27 novembre 2009, concessi nei confronti di coloro i quali hanno perso la disponibilità di un'unità abitativa classificata con esito B o C, essendo venuto meno il rapporto di locazione, a causa dell'evento sismico proseguono nel limite massimo di 300.000 euro (comma 1, lett. c)).

Alla copertura degli oneri derivanti dalle precedenti disposizioni, quantificati in misura pari a 62 milioni di euro, si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135[79] del 21 dicembre 2012, di cui all'articolo 1, comma 1.1, voce "assistenza alla popolazione" nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione (comma 2).

Viene, inoltre, assegnata al Comune di L'Aquila la somma nel limite massimo di 800.000 euro per l'anno 2013 per provvedere al pagamento dei canoni dei locali utilizzati per l'espletamento delle



funzioni istituzionali. Ai relativi oneri si provvede con le risorse programmate dalla medesima delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, di cui all'art. 1, comma 1.1, voce “ affitti sedi comunali e supporto genio civile” nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione (comma 3).

Viene, inoltre, assegnato alla Provincia di L'Aquila un contributo di 1.852.644 euro per l'anno 2013 per provvedere al pagamento dei canoni dei locali utilizzati per l'espletamento delle funzioni istituzionali. Ai relativi oneri si provvede con le risorse programmate dalla medesima delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, di cui all'art. 1, comma 1.1, previa rimodulazione delle destinazioni da parte del CIPE in relazione al monitoraggio del fabbisogno correlato alle singole voci indicate (comma 3-bis).

A valere sulle medesime risorse programmate dalla predetta delibera CIPE n. 135 del 2012, art. 1, comma 1.1, voce “ affitti sedi comunali e supporto genio civile”, si dispone in favore del Ministero dell'interno un'assegnazione straordinaria nel limite di 385.000 euro per l'anno 2013 al fine di accelerare l'effettuazione delle spese necessarie ad assicurare il definitivo ripristino della funzionalità della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia dell'Aquila (comma 4).

Si prevede, inoltre che le risorse necessarie per il pagamento degli oneri di assistenza alla popolazione e delle “spese per l'emergenza” che sono quantificate mensilmente dai comuni, al presentarsi delle relative esigenze sono trasferite agli Uffici Speciali per la Ricostruzione, per la successiva assegnazione agli enti attuatori sul territorio (comma 5).

Si prevede, infine, al fine di adeguare le norme fissate per l'assistenza alla popolazione ai nuovi scenari maturati a quattro anni dal sisma, ed al fine di contenerne le spese relative, il sindaco dell'Aquila è autorizzato a disporre degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP del comune dell'Aquila per assegnazione a determinate categorie di soggetti specificatamente indicata dalla norma<sup>[80]</sup>. Il Sindaco può inoltre disporre l'assegnazione di alloggi meno ambiti o comunque in eccesso rispetto all'ordinario fabbisogno in alcune località anche a nuclei familiari con gravi difficoltà sociali, opportunamente documentate, o ad associazioni con finalità sociali e di volontariato (comma 6-bis).

**La relazione tecnica** afferma che dalle disposizioni in esame non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto si tratta di specifica finalizzazione delle risorse già destinate agli scopi dalla delibera CIPE n. 135 del 2012 e nella disponibilità degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al decreto-legge n. 83 del 2012, che provvederanno al relativo trasferimento.

Infine la RT precisa che per le spese di assistenza è previsto che i comuni effettuino una quantificazione mensile al fine di ottenere i trasferimenti.

Nella Nota<sup>[81]</sup> di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, il Governo, premettendo che le risorse di cui alla delibera CIPE n. 135 del 2012, a seguito del rientro nel regime ordinario confluiscono nelle contabilità speciali dei due uffici speciali per la ricostruzione di cui al DL n. 83 del 2012, per essere poi trasferite agli enti interessati, ha precisato che:

- le finalizzazioni di cui al comma 1 rientrano nell'assegnazione di 62 milioni di euro per l'assistenza alla popolazione e ne costituiscono una mera specificazione con riferimento alle diverse misure di assistenza; pertanto si tratta di disposizioni normative perfettamente coerenti con la delibera CIPE n. 135 del 2012. si precisa, inoltre, che i fabbisogni per l'assistenza alla popolazione decresceranno man mano che si realizzerà il rientro della popolazione nelle proprie abitazioni;
- le finalizzazioni di cui ai commi 3 e 4 rientrano nella voce "affitti sedi comunali e supporto genio civile" cui la delibera CIPE 135 del 2012 ha assegnato complessivamente 5,4 milioni di euro. Tenuto conto della rilevanza della sede dell'Ufficio territoriale del Governo per la città dell'Aquila e che trattasi di immobile pubblico, il Dipartimento per la coesione territoriale ha valutato la compatibilità con la finalizzazione da parte del CIPE, che non pregiudica gli interventi programmati nella voce indicata, essendoci ampia capienza.

**Al riguardo** si segnalano i seguenti profili, sui quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo:

- per quanto attiene alle disposizioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1, tenuto conto che entrambe le agevolazioni sono state prorogate al 31 dicembre 2012 (dai citati articoli 13 e 15 dell'OPCM n. 4013 del 2012) nel limite massimo di spesa rispettivamente di 45 e 0,3 milioni di euro, andrebbe chiarito se i nuovi limiti di spesa (53 e 0,3 milioni di euro) comprendano anche le predette risorse, il cui utilizzo dovrebbe quindi intendersi implicitamente prorogato, ovvero si riferisca ad ulteriori risorse da destinare alle medesime finalità;
- con riferimento al comma 3-bis, pur tenendo conto di quanto precisato nella Nota di risposta del 14 maggio, appare opportuno che il Governo confermi che le ulteriori finalizzazioni delle risorse indicate dalla disposizione in esame, connesse in particolare al pagamento dei canoni relativi alla sede della provincia dell'Aquila, siano compatibili e in linea con quelle di cui alla citata delibera CIPE e non pregiudichino le finalità già previste e programmate, tenuto conto, fra l'altro, che il punto 1.1 della medesima delibera fa riferimento esclusivamente ad affitti delle sedi comunali;
- con riferimento al comma 5, che dispone che le risorse necessarie per il pagamento degli oneri di assistenza alla popolazione e delle "spese per l'emergenza", quantificate mensilmente dai comuni, siano trasferite agli Uffici speciali per la ricostruzione, per la successiva assegnazione agli enti attuatori sul territorio, non appare chiaro entro quali

termini ed in quali limiti di spesa operi la disposizione. Inoltre andrebbe chiarito a valere su quali risorse debbano essere effettuati tali trasferimenti e se la comunicazione da parte degli enti locali abbia un valore esclusivamente informativo, essendo i trasferimenti comunque condizionati al rispetto di un limite di spesa;

- quanto al comma 6-bis, non si hanno osservazioni nel presupposto che la nuova assegnazione non implichi l'esigenza di interventi che comportino nuovi oneri. In proposito andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo.

## **ARTICOLO 7, commi 6-ter e 6-quater**

### **Proroga di assunzione di personale a tempo determinato**

**Le norme**, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato[\[82\]](#), al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città de L'Aquila e dei comuni del cratere, autorizzano il comune de L'Aquila alla proroga o al rinnovo dei contratti di lavoro del personale assunto a tempo determinato sulla base della normativa emergenziale. Tale personale deve risultare in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame. Le assunzioni possono essere disposte anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico di cui al decreto legislativo n. 368/2001, al decreto-legge n. 78/2010, al decreto legislativo n. 267/2000 e al decreto legislativo n. 165/2001.

I testi citati recano, rispettivamente, attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES (d. lgs. n. 368/2001), misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (d. l. n. 78/2010), il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d. lgs. n. 267/2000) e le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (d. lgs. n. 165/2001).

Le assunzioni possono, altresì, essere disposte in deroga alle vigenti disposizioni che impongono il rispetto del patto di stabilità e limitano la spesa del personale recate dalla legge n. 296/2006 e dal decreto legge n. 112/2008 (comma 6-ter, primo periodo).

La proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato sono autorizzati con termine finale definito entro e non oltre il 31 dicembre 2013 “per le ultimative emergenziali esigenze di personale” (comma 6-ter, secondo periodo).

Per la proroga o il rinnovo dei contratti in questione è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.200.000 per l'anno 2013, a valere sulle risorse destinate all'Ufficio Speciale della città de L'Aquila e all'Ufficio speciale dei restanti comuni del cratere per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83

(comma 6-ter, terzo periodo).

A valere sulle medesime risorse, sino ad un massimo di euro 1.000.000 per l'anno 2013, i comuni del cratere sono autorizzati a prorogare o rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle OPCM emergenziali. Anche questi rinnovi e proroghe possono essere disposte in deroga alle disposizioni limitative delle assunzioni o disciplinanti il patto di stabilità interno richiamate in precedenza dalle norme in esame (comma 6-ter, quarto periodo).

E', infine, autorizzata la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2013 del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto dalla provincia de L'Aquila sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge nel limite di spesa di euro 580.000. Ai relativi oneri si provvede nel limite massimo delle risorse previste nel bilancio del suddetto ente (comma 6-quater).

**La relazione tecnica**[\[83\]](#), dopo aver ribadito il contenuto delle norme, evidenzia che sul capitolo 1358 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, denominato "Somme per l'ufficio speciale della città de L'Aquila e per l'Ufficio speciale dei restanti comuni del cratere destinate all'assunzione di personale a tempo indeterminato" risulta iscritto uno stanziamento di carattere permanente di 7.589.000 euro e che la somma di 6.000.000 di euro risulta disponibile per l'anno 2013 a fronte di un onere di 2.200.000 euro recato dal comma 6-ter.

Le risorse previste dal comma 6-quater sono invece reperite con l'utilizzo delle disponibilità finanziarie a carico del bilancio della provincia de L'Aquila.

-

**Al riguardo** si rileva che la proroga dei contratti a tempo determinato in esame potrebbe costituire la premessa per richieste di stabilizzazione, anche in considerazione del fatto che le proroghe medesime sono disposte in deroga alla normativa, anche comunitaria, vigente nella materia.

La vigente normativa, disciplina, tra l'altro, le fattispecie al verificarsi delle quali il datore di lavoro ha l'obbligo di assumere a tempo indeterminato un lavoratore. Tra tali fattispecie ha particolare rilevanza la proroga oltre certi limiti temporali dell'utilizzo del medesimo lavoratore con più contratti di lavoro a tempo determinato.

Appare, pertanto, necessario che il Governo escluda che le proroghe in esame possano determinare l'obbligo di assunzioni a tempo indeterminato per tutto o parte del personale impiegato.

## **ARTICOLO 7, comma 6-septies**

### **Pagamenti degli stati avanzamento lavori**

**La norma**, introdotta nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, prevede che i pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, successivi al primo SAL, vengono effettuati solo a fronte di autocertificazione, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n.

445/2000, rilasciata dal presidente del consorzio o dall'amministratore di condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, e dal direttore dei lavori, con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture degli appaltatori fornitori e subappaltatori relative ai lavori effettuati sia nel precedente SAL che in quello oggetto del pagamento. L'autocertificazione non si applica alla rata finale del pagamento.

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di **relazione tecnica**.

**Al riguardo** andrebbe precisato a quali pagamenti la norma faccia specificamente riferimento.

## **ARTICOLO 7-bis**

### **Rifinanziamento della ricostruzione privata in Abruzzo**

**La norma**, introdotta nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Le risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che può autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate, ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio. Inoltre, è previsto che il CIPE, per consentire la prosecuzione degli interventi in esame senza soluzione di continuità, possa altresì autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto 1.3[84] della delibera CIPE n. 135 del 2012, in via di anticipazione, a valere sulle risorse di cui al primo periodo della disposizione in esame, fermo restando comunque lo stanziamento complessivo di cui al citato punto 1.3. (comma 1).

I contributi sono erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi; la concessione dei predetti contributi prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati (comma 2).

Si prevede, inoltre, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del ddl in esame, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano,

siano rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00 (comma 3).

È previsto, inoltre, che la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica[85] venga incrementata di 98,6 milioni di euro per l'anno 2013 (comma 4).

Infine, è previsto che alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo in esame, pari a 98,6 milioni di euro per l'anno 2013 e a 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si provveda con le maggiori entrate derivanti dal gettito dell'imposta di bollo come rideterminata dal precedente comma 3 (comma 5).

**La relazione tecnica** afferma che sulla base dei dati relativi ai contrassegni anno 2012 e ai versamenti dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale mediante modelli F23 e F24 (anno 2012) e riguardanti le tipologie per le quali si propone l'incremento dell'importo si stimano i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>maggiori entrate imposta di bollo</b>	98,6	197,2	197,2

**Al riguardo** si rileva che la RT non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione del maggior gettito derivante dall'incremento dell'aliquota dell'imposta di bollo. Non appare, pertanto, possibile verificare la congruità della copertura apprestata.

Con riferimento alla disposizione di cui al comma 1, che prevede che il CIPE possa autorizzare, per le finalità dell'articolo in esame, l'utilizzo delle risorse di cui al punto 1.3 della delibera n. 135/2012 riservate all'edilizia pubblica, appare opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo delle stesse, sia pure in via di anticipazione, possa incidere sulla realizzazione delle finalità già previste e programmate per l'edilizia pubblica.

## **ARTICOLO 7-ter**

### **Manutenzione e investimenti sulla infrastruttura ferroviaria nazionale**

**Le norme**, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato[86], prevedono che le disponibilità di risorse iscritte in bilancio per gli anni 2012 e 2013, destinate al contratto di programma di Rete ferroviaria italiana S.p.A. - parte servizi, per la copertura dei costi della manutenzione e delle attività ordinarie, residuali rispetto all'effettivo fabbisogno come indicato nel contratto stesso, possono essere utilizzate per la compensazione dei costi relativi alla manutenzione straordinaria da sostenere dalla stessa società negli anni 2012 e 2013, inclusi nel medesimo contratto (comma 1).

E' disposto, inoltre, che per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015

al 2024, da attribuirsi con delibera CIPE con priorità per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi e per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero (comma 2). All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 3).

**La relazione tecnica** non considera la norma.

La 5ª Commissione del Senato ha reso parere di nulla osta sull'emendamento che ha introdotto le norme in esame nel corso della seduta del 4 giugno 2013. Nel corso del dibattito presso la medesima Commissione è stata rilevata la necessità di "verificare la congruità della copertura proposta" ma nel corso del dibattito non sono emersi elementi informativi in proposito.

**Al riguardo** si rileva che le norme sembrano prevedere un diverso utilizzo delle disponibilità residuali destinate al contratto di programma stipulato con Rete ferroviaria italiana SpA. Poiché tale nuovo utilizzo avverrebbe una volta completati gli interventi previsti dal contratto di programma di Rete ferroviaria, andrebbe escluso che il finanziamento delle nuove finalità indicate dal testo possa determinare la futura emersione di fabbisogni connessi al completamento degli interventi originariamente previsti dal contratto di programma. Andrebbe inoltre chiarito se le nuove finalizzazioni previste dal testo siano compatibili con i profili di cassa già incorporati nelle previsioni di spesa a legislazione vigente.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, con riferimento al comma 2, si osserva che l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura degli oneri derivanti da investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale, sebbene privo di una apposita voce programmatica reca le necessarie disponibilità. Si segnala che l'utilizzo degli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale negli anni successivi al triennio di riferimento appare suscettibile di determinare un irrigidimento della spesa ultratriennale.

## **ARTICOLO 7-quater**

### **Riqualificazione del territorio nell'ambito del collegamento Torino-Lione**

**Le norme** – introdotte durante l'esame al Senato[87] – dispongono che i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE (Delibera 57/2011), o che in tal senso saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera, finanziati con risorse comunali, regionali e statali, nel limite di 10 milioni di euro annui, siano esclusi, per l'anno 2013, per l'anno 2014 e per l'anno 2015, dai limiti del patto di stabilità interno degli enti interessati dalla cantierizzazione del suddetto progetto, per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento RGS entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le predette risorse sono trasferite alla regione Piemonte ovvero agli enti locali interessati dalla cantierizzazione del suddetto progetto per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai fini dell'esclusione delle predette somme dai limiti del patto di stabilità interno.

La **relazione tecnica**, riferita all'emendamento 5.900 dei relatori che ha introdotto le norme in esame e vidimata positivamente dalla RGS, nulla aggiunge al contenuto delle norme.

Si ricorda che la 5<sup>a</sup> Commissione del Senato ha espresso parere di semplice contrarietà sull'emendamento 5.900 con riferimento ai profili della copertura specificando che, qualora fossero stati approvati ulteriori emendamenti gravanti sul medesimo Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, essi sarebbero stati valutati ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

-

**Al riguardo**, per quanto attiene all'esclusione delle somme stanziare dai limiti del patto di stabilità interno, andrebbe acquisita conferma che, per quanto attiene alle spese effettuate dagli enti locali, la deroga riguardi sia i pagamenti che le entrate relative agli interventi finanziati a valere sulle somme ricevute dallo Stato. Qualora infatti fossero esclusi dal patto soltanto i pagamenti – tenuto conto che per gli enti locali il vincolo sui trasferimenti statali è posto sul saldo di bilancio – si aprirebbero maggiori spazi finanziari per altre spese di carattere aggiuntivo. In proposito, si veda la scheda relativa all'articolo 1 del provvedimento in esame, con particolare riferimento ai profili problematici evidenziati a proposito del comma 7.



**In merito ai profili di copertura finanziaria**, con riferimento alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dall'esclusione dal Patto di stabilità interno di una somma pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, dei pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57 del 3 agosto 2011 relativo al collegamento internazionale Torino-Lione, si fa presente che alla stessa si provvede mediante ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (capitolo 7593 – Ministero dell'economia e delle finanze), che per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 reca uno stanziamento pari, rispettivamente, a 302,7 milioni di euro, 464,7 milioni di euro e 439,7 milioni di euro.

Appare pertanto opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo di tali risorse - alle quali più volte si è fatto ricorso in alcuni provvedimenti legislativi approvati recentemente dal Parlamento - non pregiudichi, in particolare con riferimento all'anno 2013, la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

#### **ARTICOLO 8, commi da 1 a 6 ed ARTICOLO 8-bis**

#### **Proseguimento delle attività di rimozione delle macerie in Abruzzo**

**Le norme** autorizzano l'impiego del personale e dei mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate per la movimentazione ed il trasporto dei materiali derivanti da edifici distrutti o lesionati dal terremoto e da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione. L'autorizzazione è data in deroga ad alcune norme in materia di ambientale recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 concernenti la tracciabilità ed il trasporto di rifiuti<sup>[88]</sup> (comma 1).

Le disposizioni sono introdotte per garantire la prosecuzione delle attività volte alla rimozione delle macerie nelle zone dell'Abruzzo colpite dal terremoto dell'aprile 2009.

Per dare attuazione a tali disposizioni, l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere<sup>[89]</sup> sono autorizzati a sottoscrivere con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e con il Ministero della Difesa accordi finalizzati a disciplinare le attività di rimozione delle macerie (comma 2) e di demolizione e abbattimento degli immobili danneggiati (comma 3). Tali accordi definiscono le modalità della collaborazione ed in particolare il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente nonché il rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed

effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili (commi 2 e 3).

In riferimento alle sole attività di demolizione e abbattimento, qualora il Dipartimento dei Vigili del fuoco non disponga di strumenti tecnici specifici richiesti, i due Uffici speciali sopracitati sono autorizzati ad aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 57 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture<sup>[90]</sup> (comma 3, ultimo periodo).

I materiali derivanti dalla rimozione delle macerie di cui al comma 1, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, sono considerati rifiuti urbani non altrimenti specificati<sup>[91]</sup>. In tale contesto i beni di interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato e i metalli lavorati non sono considerati rifiuti (comma 4).

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Forze Armate sono autorizzati a curare il trasporto dei rifiuti raggruppati per categorie omogenee, caratterizzati ed identificati con il corrispondente codice CER verso impianti di recupero e smaltimento autorizzati (comma 5).

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle norme in esame si provvede, quanto a euro 4.983.000 con le risorse disponibili sulle contabilità speciali degli Uffici speciali per la città dell'Aquila e per i comuni del cratere, secondo le modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze<sup>[92]</sup>, e, quanto a euro 6.000.000 con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 1, comma 1.1., voce "riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio" (comma 6).

Con un emendamento approvato nel corso dell'esame presso il Senato<sup>[93]</sup> è stato stabilito che il decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, si applica solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale. La norma è stata introdotta, secondo il dettato letterale della disposizione, al fine di rendere più celere la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal decreto legge in esame che comportano la necessità di gestire terre e rocce da scavo, adottando nel contempo una disciplina semplificata di tale gestione proporzionata all'entità degli interventi da eseguire e uniforme per tutto il territorio nazionale (articolo 8-*bis*, comma 1).

Il decreto ministeriale in questione è stato emanato in forza di quanto disposto dall'articolo 49 del decreto legge n. 1/2012. Tale articolo dispone, appunto, che l'utilizzo delle terre e delle rocce da scavo sia regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 1/2012. Il decreto stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-*bis* del D. Lgs. 152/2006 (Codice ambientale).

Si ricorda che l'articolo 184-*bis* del citato decreto legislativo disciplina le condizioni in base alle quali le sostanze o gli oggetti originati da un processo di produzione sono considerati "sottoprodotti" e non rifiuti. Ad esempio, le sostanze o gli oggetti devono soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente senza impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Fermo quanto stabilito dall'articolo 8-*bis*, comma 1, nell'attesa di una specifica disciplina per la semplificazione delle procedure amministrative, alla gestione dei materiali da scavo, provenienti dai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga alla legislazione vigente<sup>[94]</sup> (articolo 8-*bis*, comma 2).

**La relazione tecnica** ribadisce che le norme sono volte ad assicurare la prosecuzione, da parte di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate, delle attività di rimozione e trasporto delle macerie nonché di intervento sugli edifici danneggiati nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Le unità di personale da impiegare saranno determinate sulla base ed entro i limiti dello stanziamento indicato al comma 6 prendendo a riferimento un costo pro-capite di circa 12.000 euro determinato sulla base di una tariffa oraria di lavoro straordinario pari a 16 euro e di una quota mensile di rimborso spese di 500 euro.

Si rammenta che sugli emendamenti 8.0.500 e 8.0.500/100, confluiti nel testo dell'emendamento 8.0.500 (testo 2), la 5ª Commissione ha espresso parere di semplice contrarietà nel corso della seduta del 6 giugno 2013.

**Al riguardo**, preso atto che l'onere sarà contenuto entro i limiti dello stanziamento indicato dal comma 6, si rileva che la relazione tecnica non indica il procedimento seguito per la quantificazione della spesa, da coprire con il medesimo stanziamento.

I dati indicati nella relazione tecnica specificano solo che la spesa pro-capite dovrebbe aggirarsi intorno ai 12.000 euro. Considerato che lo stanziamento è pari a circa 11 milioni di euro, se ne può dedurre che saranno utilizzate circa 900 unità di personale. In relazione ad una osservazione di tenore analogo avanzata nel corso dell'esame in prima lettura, il Governo ha replicato<sup>[95]</sup> che la quantificazione riferita ad un costo medio pro-capite su base annua risulta congrua e che gli ulteriori elementi di dettaglio (numero di unità impiegate e loro profili professionali) potranno essere valutati solo dalle amministrazioni interessate nel corso delle attività di rimozione delle macerie in relazione al tetto di spesa fissato.

Appare, inoltre, utile che siano indicati gli ulteriori elementi posti alla base della quantificazione, con particolare riferimento alla misura dei rimborsi spese, che le disposizioni recate dai commi 2 e 3 riconoscono "nei limiti previsti dalla normativa vigente", senza che questi siano più in dettaglio specificati.

Non appare altresì chiaro se la destinazione di spesa individuata dalle norme in esame determini effetti sui saldi di finanza pubblica analoghi a quelli ipotizzati in sede di stanziamento delle somme di cui si dispone l'utilizzo. Sul punto appare necessario che il Governo fornisca ulteriori informazioni.

Con riferimento alla possibilità, prevista dall'ultimo periodo del comma 3, che gli Uffici speciali aggiudichino contratti pubblici mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, e alla classificazione come rifiuti urbani dei materiali derivanti dalla rimozione delle macerie, andrebbero esclusi profili di incompatibilità con la normativa europea al fine di evitare l'applicazione di eventuali sanzioni. Analogo chiarimento andrebbe fornito anche con riferimento alle norme recate dall'articolo 8-bis che dichiarano applicabile il decreto ministeriale 161/2012 solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale ed escludono l'applicazione del medesimo decreto con riguardo alla gestione dei materiali di scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni.

Andrebbe, infine, escluso che le norme recate dall'articolo 8-bis siano suscettibili di determinare oneri di natura indiretta per interventi di risanamento o di bonifica connessi ad una gestione meno restrittiva dei materiali da scavo.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura dai commi 6 e 8<sup>[96]</sup>, si ricorda che dalla documentazione consegnata dal Governo durante l'esame, in sede consultiva, presso la Commissione bilancio del Senato<sup>[97]</sup> si evince che:

le risorse, nella misura di 4,983 milioni di euro, sono state già assegnate alle contabilità speciali degli Uffici speciali di cui al comma 2 dal Commissario delegato per la ricostruzione, titolare della contabilità n. 5281, e che l'assegnazione di tali risorse non pregiudica gli interventi già previsti, a carico della predetta contabilità, dalla legislazione vigente;

le risorse programmate della delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 2013, pari a 6 e a 2,2 milioni di euro, rispettivamente destinate ad "ulteriori esigenze di carattere obbligatorio" e alla "gestione dell'ordine pubblico", risultano allo stato disponibili e, in particolare, con le disposizioni in esame si è individuata una specifica destinazione delle risorse di cui alle suddette voci. Con riferimento a tali risorse si ricorda che l'utilizzo nella misura di 6 milioni di euro di cui al comma 6 delle risorse programmate dalla suddetta delibera CIPE n. 135 esaurisce per intero lo stanziamento disposto.

**ARTICOLO 8, comma 5-bis****Interventi di ricostruzione nella zona dell'Aquila**

**Le norme**, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato[98], stabiliscono che le disponibilità di cui all'articolo 1 del DL n. 195/2009[99], sono integralmente ripristinate per l'anno 2013.

La disposizione oggetto di modifica autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2011 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013 per la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio.

Alla copertura dell'onere, pari a 1 milione per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013/2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**La relazione tecnica** non considera la norma.

La 5ª Commissione del Senato ha reso parere di nulla osta sull'emendamento che ha introdotto le norme in esame nel corso della seduta del 4 giugno 2013.

**Al riguardo** non si hanno osservazioni per i profili di quantificazione.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si osserva che la norma prevede l'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la copertura dell'onere - pari ad 1 milione di euro per l'anno 2013 - derivante dall'integrale ripristino per il medesimo anno delle risorse destinate dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 195 del 2009 alle attività di monitoraggio del rischio sismico. Al riguardo si osserva che il predetto fondo, sebbene privo di una apposita voce programmatica, reca le necessarie disponibilità. Con riferimento alla formulazione della disposizione, appare opportuno che il Governo chiarisca se per ripristino delle "disponibilità" di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 195 del 2009, debba intendersi il reintegro, ovvero il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del suddetto decreto-legge, dal momento che la copertura finanziaria prevista ammonta ad 1 milione di euro.

**ARTICOLO 8, commi 7 e 8**

## Servizi di vigilanza dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

**Le norme** autorizzano il Ministero della difesa a impiegare nell'ambito dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754.

Tali servizi sono finalizzati ad impedire condotte criminose nell'ambito dei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si applicano, tra l'altro, le disposizioni concernenti il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92/2008 e dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

L'articolo 7-bis, comma 4, del decreto legge n. 92/2008 stabilisce, tra l'altro, che al personale delle Forze armate impegnato in attività di controllo del territorio siano corrisposti dei compensi per lavoro straordinario e un'indennità onnicomprensiva determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. L'articolo 23, comma 7 del decreto legge n. 95/2012 richiama, a sua volta, in via indiretta, le disposizioni del citato comma 4.

Per l'applicazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di euro 2.200.000 (comma 7).

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, "con particolare riferimento" a quelle di cui all'art. 1, comma 1.1, voce "per la gestione dell'ordine pubblico", nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione (comma 8).

**La relazione tecnica**, dopo avere ribadito il contenuto delle disposizioni, reca un prospetto, di seguito riprodotto, che indica i parametri posti alla base della quantificazione dell'onere recato dalle norme.

Indennità di ordine pubblico fuori sede	135	34,5	4.657,5	1.704.645
Straordinario	135	15,9	32.197,5	386.370
<b>Totale</b>				<b>2.091.015</b>

Dall'esame dei dati della tabella si può evincere, mediante semplici operazioni di divisione, che le somme messe a disposizione servono:

- ad erogare l'indennità di ordine pubblico a tutte le 135 unità per 366 giorni in un anno. Infatti dividendo la spesa totale ;
- a liquidare 15 ore in media alle 135 unità impegnate per un periodo di 12 mesi.

**Al riguardo** si osserva che la relazione tecnica quantifica un onere di circa 2,1 milioni di euro a fronte di un'autorizzazione di spesa pari a 2,2 milioni di euro. In proposito appare opportuno che il Governo chiarisca se la differenza tra i due importi derivi da un mero errore materiale ovvero sussistano ulteriori elementi di spesa non esplicitamente evidenziati nella relazione tecnica.

Andrebbe, altresì, chiarito se la destinazione di spesa individuata dalle norme in esame determini effetti sui saldi di finanza pubblica analoghi a quelli ipotizzati in sede di stanziamento delle somme di cui si dispone l'utilizzo. Sul punto appare necessario che il Governo fornisca ulteriori informazioni.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rinvia alla precedente scheda riferita ai commi 6 e 8.

#### **ARTICOLO 1 del disegno di legge di conversione, commi da 2 a 14**

#### **Trasferimento delle funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali**

**Le norme**, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato[\[100\]](#), stabiliscono che siano trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite[\[101\]](#) le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui (comma 2).

Sono, altresì, trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali le unità di personale transitato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 19-*bis* e 19-*quater*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, che alla data del 21 maggio 2013 prestano servizio presso l'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 3).

La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale trasferito. Il personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito mantiene il trattamento fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. Se tale trattamento risulta più elevato, al personale è corrisposto un assegno *ad personam*, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici (comma 4).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali, e finanziarie trasferite ai sensi dei commi da 2 a 8 (comma 5).

Il Ministero per beni e le attività culturali è, conseguentemente, autorizzato ad adeguare la propria

struttura organizzativa (comma 6). Nelle more dell'adozione delle misure attuative del presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali si avvale dell'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 7).

Sono apportate alcune modifiche all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48[102], che tratta della costituzione e delle attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). E', tra l'altro, riformulato il secondo comma che individua i Ministri che compongono il Comitato: le denominazioni dei ministeri non più esistenti sono sostituite da quelle attuali. E' stabilito, inoltre, che faccia parte del Comitato anche il Presidente della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome come già attualmente previsto in forza di altra norma[103] (comma 9).

Sono apportate, conseguentemente, ulteriori modifiche a norme vigenti. Le modifiche coordinano dette norme con la nuova composizione del CIPE prevista dal comma 9 (commi da 11 a 14).

Le risorse finanziarie disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, individuate ai sensi del comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati (comma 8).

Si prevede che dalle disposizioni recate dai commi da 2 a 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 10).

**La relazione tecnica**, presentata nel corso dell'esame presso il Senato[104] afferma che le norme non comportano oneri in quanto, contestualmente al trasferimento delle funzioni, è previsto il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali anche delle risorse umane, finanziarie e strumentali già destinate all'esercizio delle funzioni stesse.

Con apposito DPCM si provvederà alla puntuale individuazione di tali risorse; successivamente si disporranno le occorrenti variazioni di bilancio assicurando l'invarianza di spesa.

Sugli emendamenti che hanno introdotto il testo in esame la 5ª Commissione ha reso parere non ostativo nel corso della seduta del 3 giugno 2013.

**Al riguardo** appare opportuno che il Governo confermi che le precedenti riorganizzazioni del settore del turismo siano effettivamente state attuate ad invarianza di oneri. Ciò anche al fine di verificare l'effettività della clausola di neutralità finanziaria recata dal comma 10.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si ricorda che gli stanziamenti di competenza del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativi alla missione turismo (capitoli 818, 830 e 806) derivano da trasferimenti provenienti dallo stato di previsione del Ministero



dell'economia e delle finanze (capitoli 2107, 2193 e 2194) e ammontano complessivamente - come si evince dal bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 2013 - a 28.269.304 euro nell'anno 2013, a 28.147.631 euro nell'anno 2014 e a 28.179.667 euro nell'anno 2015. Al fine di individuare con precisione le risorse di cui al comma 8, che saranno riversate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero per i beni e per le attività culturali e del turismo, appare opportuno che il Governo chiarisca a quanto ammontino le risorse attualmente disponibili sui citati capitoli della Presidenza del Consiglio.

[1] Servizio Bilancio del Senato – Nota di lettura n. 3 del maggio 2013. In risposta a tale documentazione, il Ministero dell'economia – Dipartimento delle finanze ha trasmesso alla Commissione Bilancio la nota del 13 maggio 2013, riguardante i rilievi formulati in relazione all'articolo 6 del testo originario. Successivamente il Ministero dell'economia – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha trasmesso la Nota tecnica del 14 maggio 2013, riferita ai restanti rilievi formulati dal Servizio Bilancio.

[2] A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.2000 del Governo. L'emendamento è corredato di **relazione tecnica**, asseverata positivamente dalla RGS, che afferma che le modifiche in questione, trattandosi di disposizioni ordinarie, non causano effetti finanziari negativi.

[3] Le norme, come modificate al Senato, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.12 (testo 5) dei Relatori, specificano nel dettaglio, rispetto al testo originario, il lotto il cui progetto definitivo è soggetto a delibera da parte del CIPE.

[4] Con emendamento 1.1000 del Governo. L'emendamento è corredato di **relazione tecnica**, asseverata positivamente dalla RGS, che afferma che le modifiche in questione, trattandosi di disposizioni procedurali, non comportano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

[5] A seguito dell'emendamento 1.2400 del Governo che ha integralmente sostituito il comma 7 dell'articolo 1. In proposito, il Governo ha presentato una **relazione tecnica**, asseverata dalla RGS, che, oltre ad illustrare le modifiche, nulla aggiunge ai contenuti delle norme.

[6] Di cui all'articolo 6, comma 2, del DL 154/2008.

[7] Con Nota RGS del 14 maggio 2013.

[8] Ove le somme in questione fossero state erogate negli esercizi precedenti, emergerebbe invece la necessità di una deroga: il comune di Piombino non potrebbe infatti compensare le spese erogate nel corso del 2013 con entrate conseguite precedentemente. In tal caso, tuttavia, non sembrerebbe plausibile che la spesa in questione siano iscritte nei tendenziali per il 2013, non essendo consentita, a legislazione vigente, la relativa spendibilità al di fuori dei vincoli del patto di stabilità interno.

[9] Articolo 3, comma 2, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59.

[10] Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2010 è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza per la gestione dei rifiuti urbani nella Regione siciliana cui è stata data attuazione mediante l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri (OPCM) 9 luglio 2010, n. 3887.

[11] L'emendamento 2.100 approvato al Senato specifica che il riferimento è al Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia approvato con decreto del Ministero dell'ambiente dell'11 luglio 2012 ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3887/2010.

[12] Tale ultima disposizione è stata introdotta durante la discussione al Senato (emendamento 2.100).

[13] Le disposizioni relative ai compensi per i soggetti coinvolti nella gestione dell'emergenza rifiuti nella Provincia di Palermo di cui all'articolo 4 dell'OPCM 3737 del 2009 sono stati abrogati ad eccezione di quelle relative al comma 7, sopra descritto.

[14] Le disposizioni relative agli obblighi di informazione a carico del Presidente della Regione Siciliana sono state introdotte durante la discussione al Senato (emendamento 2.11).

[15] Fondo aree sotto-utilizzate, in seguito rinominato Fondo per lo sviluppo e la coesione: è un fondo a titolarità nazionale.

[16] Fondo aree sotto-utilizzate, in seguito rinominato Fondo per lo sviluppo e la coesione: è un fondo a titolarità nazionale.

[17] La delibera CIPE n. 6/2012 riduce a 115 milioni di euro l'assegnazione di 150 milioni di euro per l'emergenza smaltimento rifiuti nel territorio del Comune di Palermo prevista dalla delibera CIPE 69/2009..

[18] La delibera CIPE n. 87/2012 autorizza l'utilizzo di 9 milioni di euro a valere sulle risorse del FSC 2007/2013 di titolarità della

Regione Siciliana in favore di interventi di manutenzione straordinaria del territorio collegati alla priorità ambiente

[19] Con Nota RGS del 14 maggio 2013.

[20] L'articolo 3, comma 2, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, ha disposto che le gestioni commissariali operanti ai sensi della legge 225/1992 (=commissari della Protezione civile per la gestione di calamità - naturali o connesse con l'attività dell'uomo - da fronteggiate con immediatezza e con poteri straordinari) non potessero essere prorogate o rinnovate, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

[21] Si tratta degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma, nonché nell'impianto di grigliatura e derivazione di Succivo.

[22] V. nota precedente.

[23] Capitoli 1657, 1662 e 1663

[24] Decreto-legge n. 196 del 2010 recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.

[25] Disposizione introdotta al Senato (emendamento 3.6). In particolare, si prevede che il Presidente della Regione Campania ogni sei mesi, trasmetta al Ministro dell'ambiente ed alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione concernente: lo stato del regime autorizzatorio per ciascuno degli impianti di cui al comma 1; il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti; la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale; le attività svolte, anche per il superamento delle criticità, in relazione allo stato di attuazione delle opere; le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti; i monitoraggi ambientali in corso o da svolgere sulle aree a monte e a valle degli impianti, con l'esplicita segnalazione dei valori in esubero, nonché con l'indicazione degli effetti registrati sull'aria, sulle acque superficiali e sulle falde acquifere in conseguenza dei valori che oltrepassano i limiti stabiliti.

[26] Decreto-legge n. 2 del 2012, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28.

[27] Con Nota RGS del 14 maggio 2013.

[28] Si ricorda che la sentenza della Corte di giustizia dell'UE del marzo 2010 (causa C-297/08) ha riconosciuto l'Italia responsabile di non aver stabilito in Campania una rete adeguata e integrata di impianti per lo smaltimento dei rifiuti. Successivamente è stata avviata dalla Commissione europea una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per mancata attuazione della stessa sentenza. Si ricorda inoltre che la sentenza della Corte di giustizia del 19 luglio 2012 (causa C-565/10) ha condannato l'Italia per non aver predisposto adeguati sistemi per il convogliamento e il trattamento delle acque reflue in numerosi centri urbani con oltre 15.000 abitanti.

[29] Tale disposizione è sospesa per l'anno 2013 ai sensi del decreto legge n. 35 del 2013.

[30] A seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.13 Commissioni riunite.

[31] Emendamento 3.0.1 (testo 4) delle Commissioni riunite.

[32] Di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59.

[33] A seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.2 dei relatori. Il comma 1, nel testo originale, disponeva che le disposizioni di cui all'ordinanza in esame continuassero a produrre effetti fino al 31 marzo 2014 ed il Commissario delegato ad operare con i poteri di cui alla predetta ordinanza.

[34] A seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.10 (Testo 2) Margiotta e altri.

[35] Con Nota RGS del 14 maggio 2013.

[36] Di cui all'articolo 14, comma 1, del DL 112/2008.

[37] Disposizioni introdotte durante l'esame al Senato [emendamenti 5.7 (testo 2) e 5.8, Filippi ed altri].

[38] Di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008. L'articolo 8 del DPCM 6 maggio 2013 ha abrogato il DPCM 22 ottobre 2008, riproponendone l'Allegato 1, che fissa il complesso delle Opere infrastrutturali "essenziali" per Expo 2015 in 2.129,1 milioni di euro.

[39] *Ibidem*

[40] A seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.12 delle Commissioni, come modificato dal subemendamento 5.12/1 Mirabelli e altri.

[41] Di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, Suballegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998. Tale punto riguarda i rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto, con caratteristiche conformi alla tabella di cui all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.

[42] Si tratta di opere quali: l'interconnessione Nord Sud tra la SS11 all'altezza di Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano-Torino; le linee M4 e M5 della metropolitana di Milano; la Strada di Collegamento SS11 e SS 233 Zara-Expo; i Parcheggi remoti Expo; Collegamento SS11 da Molino Dorino ad Autostrada dei Laghi:

[43] Con Nota RGS del 14 maggio 2013.

- [44] Con l'approvazione dell'emendamento 5.100 (testo 2) delle Commissioni riunite.
- [45] Che reca il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato.
- [46] Che disciplina l'organizzazione degli uffici cassa delle amministrazioni dello Stato sulla base di procedure amministrative informatizzate.
- [47] Seduta del 3 giugno 2013.
- [48] 4 giugno 2013.
- [49] Fatto a Roma l'11 luglio 2012 e ratificato con la legge 14 gennaio 2013, n. 3.
- [50] Emendamenti identici 5.42 e 5.43 approvati dalle Commissioni riunite 8° e 13° nella seduta del 22/05/2013.
- [51] L'articolo 1, comma 310 della L 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha successivamente stabilito che , la riassegnazione di cui all'articolo 1, comma 238, della legge finanziaria 2005 è limitata, per l'anno 2014 all'importo di euro 9.278.000, per l'anno 2015 all'importo di euro 7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo di euro 10.215.000.
- [52] Si ricorda che tale modalità di copertura è stata da ultimo utilizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge n. 228 del 2012.
- [53] Emendamento 1.25 (testo 3) approvato dalle Commissione riunite 8° e 13° nella seduta del 05/06/2013.
- [54] Tale termine è stato così modificato nel corso dell'esame in prima lettura al Senato. Il testo iniziale del ddl in esame, infatti prevedeva che il termine per la presentazione della documentazione fosse rideterminato al 15 giugno 2013.
- [55] Termine stabilito dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2012 e del 19 novembre 2012.
- [56] Tale periodo è stato così modificato nel corso dell'esame in prima lettura al Senato. Il testo iniziale del ddl in esame, infatti prevedeva che l'estensione del finanziamento agevolato fosse limitata al periodo 1° luglio – 30 settembre.
- [57] Di cui al comma 6 dell'articolo 2 del DL 74/2012.
- [58] Termine fissato dal testo iniziale del ddl in esame.
- [59] Nota della Ragioneria Generale dello Stato del 14 maggio 2013.
- [60] Nota del Dipartimento delle finanze del 13 maggio 2013.
- [61] Disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
- [62] Di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.
- [63] Emendamento 6.0.22 approvato dalle Commissioni riunite 8° e 13° nella seduta del 04/06/2013.
- [64] Disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
- [65] Di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.
- [66] Cfr. l'emendamento n. 6.0.2000 dei Relatori approvato in Commissione al Senato.
- [67] Con l'emendamento 6.0.1000 delle Commissioni riunite.
- [68] Individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 74/2012 e dell'articolo 67-septies, del decreto legge n. 83/2012.
- [69] Tale articolo ha istituito, presso la Presidenza del consiglio, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012.
- [70] Di cui all'articolo 1 decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
- [71] La 5° Commissione del Senato ha reso parere di nulla osta sull'emendamento che ha introdotto le norme in esame nel corso della seduta del 4 giugno 2013.
- [72] Tra i requisiti richiesti, è necessario non aver fruito dei contributi per la ricostruzione edilizia di cui all'art. 3 del DL 74/2012 e all'art. 3-bis del DL 95/2012. E' inoltre necessario che i beneficiari dimostrino di aver subito un danno economico diretto causalmente conseguente al sisma.
- [73] Gli istituti di credito recuperano l'ammontare degli interessi attraverso un credito d'imposta utilizzabile in compensazione per il pagamento di tributi e contributi dovuti dall'istituto stesso o mediante cessione del credito infragruppo.
- [74] Tale comma, disponeva la copertura di oneri per interessi relativi ad una ulteriore tipologia di finanziamento agevolato in favore di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012. Le risorse ivi indicate (145 milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per l'anno 2014)– secondo quanto affermato nella RT– apparivano sufficienti anche per la copertura dei nuovi oneri in considerazione del carattere prudenziale delle stime originarie e delle condizioni stringenti poste per l'accesso al finanziamento.
- [75] Emendamento 6.0.800 Relatori.
- [76] Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate
- [77] A seguito dell'approvazione dell'emendamento 6.0.67 Paolo Romani.
- [78] Si tratta dei contributi concessi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito.
- [79] La delibera CIPE n. 135 del 2012 stabilisce la ripartizione di risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2013-2015 per la regione Abruzzo, per la ricostruzione post-sisma dell'aprile 2009. In particolare, essa assegna l'importo complessivo di 2.245 milioni di euro in favore delle amministrazioni centrali e locali competenti per le esigenze connesse alla

ricostruzione ed al rilancio socio-economico della Città di L'Aquila, dei comuni del cratere e delle altre aree della Regione Abruzzo interessate dal sisma dell'aprile del 2009, con destinazione alle seguenti prioritarie finalità:

- 180 milioni di euro per la copertura di spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nelle aree del cratere. Di questi 62 milioni sono destinati all'assistenza alla popolazione e 5,4 all'affitto di sedi comunali e supporto del genio civile;
- 1.445 milioni di euro per l'edilizia privata;
- 450 milioni di euro, per l'edilizia pubblica;
- 55 milioni di euro, per gli interventi di riparazione/ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della Regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico;
- 100 milioni di euro, per il sostegno delle attività produttive e della ricerca;
- 15 milioni di euro, per l'assistenza tecnica.

[80] Si tratta, in particolare, di “nuove coppie formate dopo il sisma o nuovi nuclei monoparentali, di cui almeno un componente con casa inagibile; nuclei già disaggregati e non, che vivevano nello stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo familiare, o soggetti con contratti lavorativi di assistenza domiciliare il cui contratto di lavoro è cessato per morte dell'assistito, e comunque sino alla formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro; coloro che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in quanto il proprietario della casa di origine non ha presentato il progetto di ristrutturazione o coloro ai quali, all'esito della ristrutturazione, non è stato riconcesso l'appartamento, il cui ISEE sia inferiore a 8000 euro; coloro che hanno l'alloggio classificato B – C in aggregato E, unitamente agli alloggi ATER classificati B – C e classificati A qualora ricompresi in edifici classificati B e C; residenti e dimoranti in altri comuni nell'ambito della provincia dell'Aquila, con casa inagibile, quindi assistiti dai comuni di provenienza, i quali per motivi sanitari e di lavoro, chiedono l'assegnazione di un alloggio nell'ambito del comune di L'Aquila”.

[81] Nota della Ragioneria Generale dello Stato del 14 maggio 2013.

[82] Emendamento 7.22 (testo 4) Pezzopane.

[83] La RT in esame è stata presentata a seguito del parere espresso dalla Commissione Bilancio del Senato.

Si rammenta infatti che sull'emendamento 7.22 (testo 4), che ha introdotto le norme in esame, la 5<sup>a</sup> Commissione del Senato ha espresso parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'acquisizione, prima dell'approvazione definitiva dell'emendamento, della relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

[84] Il punto 1.3 della delibera CIPE n. 135/2012, individua risorse pari a 450 milioni di euro, per l'edilizia pubblica, con particolare riferimento all'edilizia residenziale pubblica, all'edilizia scolastica, ai beni di interesse storico – culturale, al sistema viario e ad altri progetti ritenuti strategici, di cui 262 milioni di euro destinati alla città dell'Aquila e 188 milioni di euro agli altri comuni del cratere sismico.

[85] Di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282

[86] Emendamento 5.40 (testo 2) delle Commissioni riunite.

[87] A seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.900 dei relatori.

[88] Articoli 188-ter, 193 e 212 del decreto legislativo n. 152/2006.

[89] Di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

[90] DLgs 12 aprile 2006, n. 163.

[91] Codice CER 20.03.99.

[92] In attuazione dell'articolo 67-bis, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

[93] Si tratta dell'emendamento 8.0.500 (testo 2) dei relatori. Il testo 2 risulta dall'unione del testo originario dell'emendamento 8.0.500 cui è aggiunto il comma contenuto nel subemendamento 8.0.500/100 a firma Panizza. Il subemendamento è stato ritirata a seguito dell'inclusione della proposta nel testo dell'emendamento 8.0.500.

[94] Ossia quanto stabilito dall'articolo 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1.

[95] Con la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 41472 del 14 maggio 2013.

[96] Con riferimento al comma 8, si veda la successiva scheda riferita all'articolo 8, commi 7 e 8. In particolare, quest'ultimo comma dispone la copertura finanziaria della norma (comma 7) che autorizza il Ministero della difesa a impiegare nell'ambito dei territori colpiti dal sisma dell'aprile 2009 un contingente di 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e di protezione. In base al comma 8, alla relativa copertura si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE 135/2012, con particolare riferimento a quelle relative alla voce “per la gestione dell'ordine pubblico”.

[97] Si veda la seduta della Commissione bilancio del 15 maggio 2013.

[98] Con l'emendamento 8.22 a firma Commissioni riunite.

[99] Convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e riguardante, tra l'altro, l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo.

[100] Con l'approvazione dell'emendamento x1.100 (testo 2) delle Commissioni riunite.

[101] Con decorrenza dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5.

[\[102\]](#) Che reca le norme concernenti le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica.

[\[103\]](#) Si tratta dell'articolo 61, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003).

[\[104\]](#) Con appunto datato 22 maggio 2013 a firma del Ragioniere generale dello Stato.